A.C. 3174-bis

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2027 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2027–2029

Audizione presso le Commissioni congiunte Bilancio
Senato della Repubblica e Camera dei deputati

Il contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Roma, 10 novembre 2026

CONFIMI INDUSTRIA

INDICE

PREMESSA 5

ENERGIA E COMPETITIVITÀ 7

- Art. 83 – Sostegno alle PMI non energivore 8
- Art. 82 – Sostegno alle imprese energivore 10
- Scudo Energia per le PMI manifatturiere – Proposta di integrazione 12
- Art. 78 – Idroelettrico e trasferimento dei benefici ai consumatori 13
- Art. 79 – Fotovoltaico e autoconsumo industriale 14
- Art. 80 – Efficienza energetica e processi produttivi 15
- Art. 81 – Biometano e impieghi industriali 15

FISCALITÀ E LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 16

- Artt. 3 e 22 – Tassa possesso e deducibilità delle autovetture aziendali 18
- Art. 5 – Modifiche al regime della cedolare secca 20
- Art. 9 – Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario 21
- Art. 13 – Assegnazioni, cessioni ed estromissioni agevolate 24
- Art. 14 – Rivalutazione degli immobili d'impresa 25
- Artt. 18, 19 e 20 – Interventi sulla fiscalità del settore finanziario e assicurativo 26
- Art. 21 – Maggiorazione IRAP per le imprese del comparto energetico 27
- Art. 35 – Ritenuta d'acconto sui pagamenti tra imprese 28
- Art. 36 – Limitazioni alla compensazione dei crediti fiscali 31
- Art. 30 – Abolizione del contributo sulle piccole spedizioni 32
- Art. 40 – Differimento della plastic tax e della sugar tax 32
- Art. 41 – Armonizzazione dei termini per le agevolazioni prima casa 33

POLITICA INDUSTRIALE, INVESTIMENTI E CREDITO 34

- Transizione 5.0 e iperammortamento 34
- Nuova Sabatini 35
- Art. 139 – Fondo di Garanzia per le PMI 36
- Art. 86 – Riordino degli incentivi e semplificazione dell'accesso 36
- Patent box e valorizzazione dell'innovazione industriale 37

LAVORO E OCCUPAZIONE **38**

- Art. 6 – Detassazione degli incrementi retributivi rinnovi contrattuali 38
- Art. 7 – Detassazione del lavoro notturno, festivo e a turni 39
- Art. 42 – Incentivi alle assunzioni e stabilizzazione dei rapporti di lavoro 40
- Art. 44 – Flat tax sugli incrementi retributivi dei giovani lavoratori 41
- Art. 45 – Fringe benefit e stabilizzazione delle soglie di esenzione 42
- Art. 46 – Intelligenza artificiale e competenze professionali 43
- Art. 57 – Bonus lavoratrici madri 44
- Aggiornamento delle indennità di trasferta 45

SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE **46**

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE **47**

- Art. 12 – Credito d'imposta per i servizi cloud 47
- Investo Digitale – Sostegno alla digitalizzazione delle PMI 48

SANITÀ E DISPOSITIVI MEDICI **49**

- Art. 73 – Ripiano della spesa per dispositivi medici 50
- Art. 74 – Assistenza specialistica e protesica 53

MEZZOGIORNO E ZES UNICA **54**

- Art. 85 – Risorse e certezza del credito d'imposta ZES unica 54
- Art. 42 – Incentivi all'occupazione e formazione per gli investimenti 56
- Semplificazione della ZES unica – Sportello digitale e autorizzazione unica 57
- Art. 130 – Fondo per lo sviluppo e la coesione e tempi di attuazione 57

INTERNAZIONALIZZAZIONE E ACCESSO AI MERCATI **58**

- Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione 58
- Bonus Fiere per le PMI 59
- Credito d'imposta per il superamento delle barriere non tariffarie 59

ARTIGIANATO **60**

- Art. 48 – Limiti dimensionali delle imprese artigiane 60

EDILIZIA E COSTRUZIONI **61**

- Art. 4 – Detrazioni per il recupero edilizio e l'efficientamento energetico 61
- Art. 37, comma 1 – Ripartizione dei crediti Superbonus 2023 62
- Art. 113 – Ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi 63
- Art. 116 – Fondo mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici 64

AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE **64**

- Art. 40 – Differimento della plastic tax e sostegno alla filiera del riciclo 64
- Proposta – Fondo straordinario per il riciclo meccanico delle plastiche 65
- Ravvedimento operoso ambientale 66
- Sottoprodotti e procedure di recupero 66
- Competenze ambientali per le PMI 66

PREMESSA

Ancora una volta, complice il contesto globale, il Disegno di Legge di Bilancio per il triennio 2027-2029 risponde con prudenza e attenzione al contenimento dei saldi finanziari a una fase caratterizzata da marcata incertezza geopolitica, volatilità dei prezzi energetici e rigidi vincoli di finanza pubblica.

L'orientamento è chiaro: preservare, per quanto possibile, il potere d'acquisto attraverso misure a sostegno dei redditi medio-bassi e contribuire alla tenuta del tessuto sociale.

Pur comprendendo la necessità di preservare la stabilità dei conti pubblici, riteniamo che questa debba conciliarsi con le esigenze di crescita e con la possibilità di liberare risorse per gli investimenti di cui le imprese manifatturiere hanno oggi particolare necessità. La tutela del potere d'acquisto non può infatti essere disgiunta dalla capacità del Paese di produrre ricchezza, sostenere l'occupazione e competere sui mercati.

Prima di entrare nell'analisi del provvedimento, Confimi Industria intende richiamare una convinzione che costituisce il punto di partenza delle proprie osservazioni: **difendere l'industria equivale anche a contribuire alla tenuta del tessuto sociale**. Per un Paese manifatturiero come l'Italia, la solidità delle imprese, la produttività e la crescita degli investimenti sono condizioni indispensabili per garantire occupazione, redditi e prospettive di sviluppo.

Le rilevazioni del Centro Studi di Confimi Industria restituiscono un quadro di crescente difficoltà per il sistema manifatturiero, nel quale l'indebolimento della domanda e l'aumento dei costi stanno progressivamente riducendo i margini operativi e la capacità di investimento delle imprese.

La Congiunturale del primo semestre 2026 evidenzia una riduzione degli ordini per il **29,9% delle imprese**. La tenuta dei livelli occupazionali e degli investimenti, rimasti invariati rispettivamente per il 68,7% e il 54,3% del campione, appare quindi espressione soprattutto di uno sforzo di conservazione della capacità produttiva, piuttosto che di una dinamica espansiva.

A gravare sulle prospettive delle imprese concorrono i costi dell'energia elettrica e del gas (24,9%), l'eccessivo carico burocratico (23,9%) e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime (23,2%).

A queste criticità si aggiunge la carenza di personale qualificato, segnalata dal 42,3% del campione, con particolare difficoltà nel reperimento di figure specializzate nella produzione (46,3%). Fattori che, agendo contemporaneamente sui costi e sulla capacità operativa, ostacolano il recupero della produttività e la realizzazione di nuovi investimenti.

I segnali più recenti confermano inoltre un aggravamento delle tensioni occupazionali: se a gennaio 2026 l'87% delle imprese manifatturiere dichiarava di non aver fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, le più recenti rilevazioni registrano un **incremento del 16% su base annua delle domande di cassa integrazione**, con particolare incidenza nei comparti della metalmeccanica e del legno.

La capacità delle imprese di preservare occupazione e strutture produttive, nonostante la contrazione degli ordini e la pressione sui costi, non può dunque essere considerata indefinitamente sostenibile. Il rischio è che il prolungarsi di queste condizioni determini un **progressivo ridimensionamento degli investimenti, della capacità produttiva e, in prospettiva, dei livelli occupazionali.**

È alla luce di questo quadro che la manovra deve essere valutata.

Confimi Industria riconosce gli interventi positivi previsti a sostegno dei redditi da lavoro, dell'occupazione e degli investimenti produttivi, così come l'attenzione riservata ad alcuni strumenti di incentivazione.

Rimane tuttavia una risposta ancora frammentata, che interviene su singole criticità senza affrontare con sufficiente organicità i nodi strutturali della competitività industriale.

Le PMI manifatturiere continuano a confrontarsi con costi energetici elevati, difficoltà nel reperimento delle competenze, complessità nell'accesso agli incentivi, tensioni finanziarie e ostacoli alla crescita dimensionale e all'internazionalizzazione.

Questioni che richiedono una strategia capace di accompagnare il sistema produttivo oltre l'orizzonte delle singole misure temporanee, sostenendo la produttività, la formazione tecnica e l'effettiva realizzazione degli investimenti.

Particolare attenzione merita la tutela della liquidità, che non può essere subordinata sistematicamente alle esigenze di anticipazione del gettito. Allo stesso modo, l'accesso agli incentivi deve essere proporzionato alle capacità amministrative delle PMI, il costo

dell'energia richiede risposte strutturali e la prevenzione degli infortuni deve essere accompagnata da strumenti concreti di sostegno agli investimenti in sicurezza.

La coerenza delle politiche industriali assume inoltre un rilievo particolare per le filiere strategiche, come quella dei dispositivi medici, la cui capacità di innovazione e produzione non può essere compromessa da meccanismi finanziari che attribuiscono alle imprese oneri estranei alla loro possibilità di programmazione e controllo.

È vero che occorre confrontarsi con la rigidità dei vincoli di bilancio e con il peso del debito pubblico; proprio per questo, tuttavia, ci si aspetterebbe che le risorse disponibili fossero orientate con maggiore decisione verso quel salto di qualità di cui il sistema produttivo nazionale ha necessità.

Per ricorrere a una metafora vicina al nostro DNA manifatturiero, **crediamo che una manovra di bilancio debba intervenire innanzitutto sul motore di una società, senza limitarsi agli optional quando quel motore fatica a sviluppare la potenza necessaria**.

È con questo spirito che Confimi Industria sottopone le proprie valutazioni e proposte sul Disegno di Legge di Bilancio 2027-2029, riconoscendone gli elementi positivi, evidenziandone le criticità e individuando interventi concreti per sostenere la competitività delle PMI, la continuità produttiva e la crescita industriale del Paese.

ENERGIA E COMPETITIVITÀ

Per le PMI manifatturiere il costo dell'energia incide direttamente sulla disponibilità di liquidità, sui margini e sulla capacità di programmare l'attività produttiva. L'esposizione interessa anche le imprese non formalmente energivore e si propaga lungo le filiere attraverso i prezzi di materiali, semilavorati e servizi.

Le misure autorizzate nell'ambito della clausola nazionale di salvaguardia richiamata dall'articolo 76 affrontano principalmente la produzione di energia, il contenimento temporaneo dei costi elettrici e gli investimenti per la decarbonizzazione.

Pur riconoscendo gli elementi favorevoli di questo impianto, Confimi Industria rileva che il sostegno agli investimenti non assolve necessariamente alla funzione di **proteggere la continuità produttiva** quando i prezzi energetici assorbono risorse finanziarie già limitate.

Art. 83 – Sostegno alle PMI non energivore

L'articolo 83 estende opportunamente il perimetro degli interventi alle micro, piccole e medie imprese non iscritte negli elenchi degli energivori, riconoscendo che la classificazione amministrativa non esaurisce i casi di effettiva esposizione ai costi dell'elettricità.

Il beneficio, tuttavia, è subordinato a un obbligo di destinazione che ne ridimensiona sensibilmente l'efficacia come strumento di contenimento degli oneri correnti: l'impresa deve destinare a nuovi investimenti di decarbonizzazione **risorse almeno pari al 100% dell'aiuto ricevuto**.

La misura finisce così per sostenere soprattutto programmi di investimento che l'azienda sia già in grado di attivare, senza garantire un corrispondente alleggerimento della propria posizione finanziaria nel momento in cui affronta uno shock di prezzo.

Il comma 1 commisura il sostegno a un importo non superiore al 50% del prezzo medio all'ingrosso della zona di offerta, applicato a non più del 50% dei consumi annui agevolabili. Non si tratta né di un rimborso della metà della bolletta né di un contributo pari alla metà del costo dell'impianto.

A titolo illustrativo, per una PMI con consumi di 200 MWh annui e un prezzo medio all'ingrosso ipotizzato di 120 euro/MWh, il limite teorico risultante dalla combinazione dei due massimali sarebbe di **6.000 euro per anno**[1]; nell'ipotesi, puramente esemplificativa, che tali condizioni si ripetessero per l'intero triennio 2028-2030, si arriverebbe a 18.000 euro, prima delle ulteriori condizioni fissate in sede attuativa.

Il confronto con i costi degli interventi è significativo: uno studio del GSE pubblicato da ARERA nel maggio 2025 assume per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW un costo di riferimento di circa 1.100 euro/kW, equivalente a **circa 110.000 euro per un impianto da 100 kW**[2]. L'esempio non implica che il beneficiario sia obbligato a realizzare un impianto di

[1] Elaborazione esemplificativa del Centro Studi di Confimi Industria sulla base dei limiti massimi previsti dall'articolo 83, comma 1, del DDL Bilancio 2027-2029. Ipotesi: consumo annuo di 200 MWh, prezzo medio all'ingrosso di 120 €/MWh, beneficio massimo pari al 50% del prezzo applicato al 50% dei consumi. La simulazione non tiene conto delle ulteriori condizioni applicative demandate al decreto attuativo.

[2] Gestore dei Servizi Energetici (GSE), Studio sul costo di generazione di impianti FER fino a 1 MW, maggio 2025, p. 8, tabella 1, pubblicato in allegato A alla deliberazione ARERA 239/2025/R/efr. Per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW è assunto un costo specifico di investimento pari a 1.100 €/kW. L'importo di 110.000 euro deriva dall'applicazione di tale parametro a un impianto di 100 Kw. Studio GSE pubblicato da ARERA

tali dimensioni, potendo scegliere interventi ammissibili meno onerosi; evidenzia però che l'agevolazione sui consumi può rappresentare solo una frazione dell'investimento necessario per una soluzione strutturale, il cui finanziamento resta largamente a carico dell'impresa.

Il vincolo assume particolare rilievo nelle realtà di minore dimensione, nelle quali l'aumento del costo dell'energia è già causa di rinvio delle spese in conto capitale.

L'obbligo di avviare nuovi interventi dopo la domanda, unito al rischio di recupero dell'aiuto in caso di mancata realizzazione, può indurre a non richiedere il beneficio oppure a differire investimenti in attesa di conoscere l'assegnazione, i massimali e le modalità di erogazione.

Si tratta di un rischio di attuazione, non di un effetto già accertato: l'ENEA documenta, tra le barriere agli investimenti energetici delle PMI, la limitata disponibilità finanziaria, le difficoltà di accesso al credito e la carenza di competenze specialistiche[3]. La progettazione della misura dovrebbe evitare di aggiungere a tali ostacoli un'ulteriore incertezza sull'utilizzabilità del sostegno.

La previsione di completare gli interventi entro **36 mesi dalla concessione**, salvo diverso termine stabilito dalla Commissione europea, richiede inoltre una valutazione proporzionata alla complessità dei progetti.

Tale orizzonte può risultare adeguato per interventi circoscritti, come alcune soluzioni di monitoraggio o efficientamento; non offre invece la stessa garanzia per progetti subordinati ad autorizzazioni, adeguamenti delle reti, disponibilità delle apparecchiature e modifiche dei cicli produttivi.

Le procedure di connessione, come documentato dalle regole applicate dai distributori elettrici, comprendono fasi distinte di preventivazione, autorizzazione e realizzazione delle opere, i cui tempi non dipendono interamente dal richiedente[4].

[3] ENEA, Marcello Salvio, Il nuovo portale per le diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/2014, presentazione del 5 novembre 2024, p. 11. Il documento individua tra le principali barriere all'efficienza energetica delle PMI le problematiche economico-finanziarie, la mancanza di competenze specialistiche e la scarsa conoscenza degli strumenti di supporto agli investimenti. Presentazione ENEA

[4] ARERA, deliberazione 117/2026/E/eel, in particolare pp. 14-15, con riferimento agli articoli 10.1 e 14.2 del Testo integrato delle connessioni attive (TICA), relativi ai tempi di realizzazione delle connessioni e alla disciplina dei ritardi. La regolazione distingue le fasi realizzative e le cause imputabili al gestore di rete, al richiedente o a terzi. Deliberazione ARERA 117/2026/E/eel

Collegare la decadenza o il recupero dell'agevolazione al mancato rispetto di un termine rigido, senza una tutela espressa per i **ritardi non imputabili all'impresa**, può scoraggiare proprio gli investimenti più incisivi.

Resta da definire anche il funzionamento finanziario dello strumento: l'articolo 83, commi 1 e 3, istituisce un regime di aiuto con risorse da trasferire al GSE e demanda a un decreto ministeriale requisiti, metodologia di calcolo, massimali e procedure di assegnazione, controllo e recupero.

La norma **non configura espressamente un credito d'imposta**, né stabilisce se e quando il sostegno sia liquidato rispetto alla realizzazione degli investimenti; informazione che è determinante per valutare il fabbisogno di anticipazione finanziaria delle PMI.

Richiede chiarimento anche il rapporto tra il miliardo stanziato per il 2027 e il riferimento, contenuto nel comma 1, ai consumi agevolabili degli anni 2028-2030. L'operatività resta infine subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, da cui dipenderà la concreta definizione del regime applicabile alle imprese non energivore.

Confimi Industria propone di distinguere con maggiore nettezza **una componente di sostegno ai costi correnti**, effettivamente utilizzabile a tutela della liquidità, dagli incentivi agli investimenti energetici.

Per l'articolo 83 ciò richiede, nei limiti del regime di aiuti autorizzato, una rimodulazione dell'obbligo di reinvestimento, una disciplina trasparente dei tempi di erogazione e la possibilità di prorogare i termini quando ritardi autorizzativi, di connessione o di fornitura siano documentati e non imputabili al beneficiario.

Per le micro e piccole imprese, procedure semplificate e interventi di minore scala dovrebbero consentire di accedere alla misura senza impegnare risorse finanziarie sproporzionate rispetto al sostegno riconosciuto.

Art. 82 – Sostegno alle imprese energivore

Persegue finalità analoghe per le imprese energivore appartenenti ai settori e sottosettori ammessi dal quadro europeo CISAF, prevedendo un beneficio sul prezzo elettrico entro i medesimi limiti del 50% del prezzo medio all'ingrosso e del 50% del consumo annuo.

La platea è più circoscritta e comprende operatori con consumi elevati, non necessariamente soltanto imprese di grandi dimensioni; la condizione di energivoro non coincide, infatti, con la classificazione dimensionale dell'impresa.

Anche in questo caso la riduzione del costo energetico è legata a investimenti aggiuntivi, che possono comprendere produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumuli, elettrificazione e recupero di calore.

La lettura congiunta del DDL e del paragrafo 4.5 del CISAF evidenzia una scelta nazionale più restrittiva di quanto richiesto come condizione minima dal quadro europeo: il CISAF prevede il reinvestimento di **almeno il 50% dell'aiuto, mentre l'art. 82 lo eleva al 100%**.

La disciplina europea stabilisce inoltre che gli investimenti entrino in esercizio, di norma, entro **48 mesi dalla concessione**, ammettendo un periodo più lungo per ragioni tecniche dimostrate; l'articolo 82 richiama i termini europei senza riprodurre il vincolo di 36 mesi previsto dall'articolo 83[5].

Il CISAF richiede, infine, che l'aiuto sia richiesto ed erogato nell'anno in cui i costi sono sostenuti o in quello successivo, coerentemente con la sua funzione di alleggerimento temporaneo dei prezzi elettrici. Una disciplina attuativa che ritardasse eccessivamente il beneficio ne comprometterebbe la finalità originaria.

Non si contesta l'opportunità di orientare parte delle risorse verso la decarbonizzazione; tuttavia, l'innalzamento dell'obbligo di reinvestimento al 100%, senza un'adeguata motivazione industriale, rischia però di sottrarre al sostegno ai costi energetici la **funzione finanziaria che il quadro europeo gli riconosce**.

Le modalità di attuazione dovrebbero pertanto chiarire le ragioni della scelta, valorizzare gli approvvigionamenti pluriennali e le soluzioni condivise di filiera ammesse dalla disciplina, e salvaguardare l'effettiva disponibilità del beneficio nei tempi previsti.

[5] Commissione europea, Framework for State Aid measures to support the Clean Industrial Deal (CISAF), comunicazione C/2025/3602, GUUE C del 4 luglio 2025, sezione 4.5, punti 121 e 122, pp. 20-21. Il punto 121 prevede la destinazione ad investimenti di almeno il 50% dell'aiuto ricevuto; il punto 122 stabilisce che gli investimenti entrino in esercizio entro 48 mesi dalla concessione, ammettendo un termine superiore per ragioni tecniche dimostrate. Testo ufficiale CISAF – Commissione Europea

Le condizioni applicabili all'articolo 83 devono essere valutate separatamente, poiché il richiamo a un diverso regime di aiuti non consente di estendere automaticamente alle PMI non energivore le regole dettate dal CISAF per i settori elettrointensivi ammissibili.

Scudo Energia per le PMI manifatturiere – Proposta di integrazione

Le criticità degli articoli 82 e 83 confermano la necessità di uno strumento distinto, capace di intervenire quando il costo dell'energia supera soglie predeterminate e incide in modo significativo sull'attività industriale.

Confimi Industria ha già proposto uno **Scudo Energia automatico e selettivo**, fondato sul ricorrere congiunto di un PUN Index GME medio superiore a 100 euro/MWh per almeno due mesi consecutivi e di un'incidenza della spesa energetica sui costi della produzione pari almeno al 7%, calcolata sull'ultimo esercizio chiuso prima dell'attivazione.

La scelta della soglia di **100 euro/MWh** risponde all'esigenza di individuare una fase di pressione dei prezzi significativamente superiore al benchmark europeo, collocato nel 2025 intorno a 85 euro/MWh. La permanenza del superamento **per almeno due mesi consecutivi** impedisce che oscillazioni isolate attivino il beneficio.

Il parametro non pretende tuttavia di identificare, da solo, una condizione eccezionale per il mercato italiano: il GME ha rettificato a 115,94 euro/MWh il valore medio del PUN Index GME nel 2025[6]. Una soglia più elevata, assunta isolatamente, rischierebbe invece di escludere imprese particolarmente vulnerabili anche quando subiscono per periodi prolungati prezzi incompatibili con i propri margini industriali.
Il requisito del **7 per cento di incidenza della spesa energetica sui costi della produzione**, calcolato sull'ultimo esercizio chiuso, introduce la selezione economica che la sola quotazione all'ingrosso non può assicurare. È stato fissato al di sopra dell'incidenza media dei costi energetici sulla manifattura e in prossimità delle situazioni di maggiore tensione, per riservare la tutela alle PMI nelle quali elettricità e gas incidono in misura effettivamente significativa, senza limitarla alle imprese formalmente energivore.

[6] Gestore dei Mercati Energetici (GME), comunicazione del 4 marzo 2026, PUN Index medio annuo. Il GME ha rettificato il valore medio annuo del 2025 da 115,32 a 115,94 €/MWh, aggiornando le statistiche ufficiali e la newsletter di gennaio 2026. Comunicazione ufficiale GME 4 marzo 2026

La verifica considererebbe l'energia acquistata e utilizzata nell'attività produttiva, al netto di imposte e sussidi, rapportata ai costi della produzione depurati dalle componenti meramente valutative e dagli accantonamenti.

È il **ricorrere congiunto delle due soglie**, e non il superamento del solo prezzo di mercato, a rendere lo Scudo selettivo, verificabile e compatibile con una dotazione finanziaria predeterminata, da affinare attraverso simulazioni sulla platea potenziale.

Al verificarsi delle condizioni, un Fondo nazionale finanzierebbe un credito d'imposta parametrato alla componente di costo riconducibile all'aumento energetico, con intensità graduata e divieto di duplicare benefici sulle stesse spese.

La misura non sostituirebbe i programmi di efficienza e decarbonizzazione: interverrebbe a presidio della liquidità e della continuità produttiva, **senza imporre nuovi investimenti** quale condizione per il riconoscimento dell'aiuto.

Art. 78 – Idroelettrico e trasferimento dei benefici ai consumatori

L'articolo 78 destina risorse alla manutenzione e al recupero della funzionalità degli impianti idroelettrici e introduce, per una quota compresa tra il 50% e l'80% della produzione degli impianti esistenti, contratti per differenza a due vie con il GSE di durata ventennale.

Il meccanismo può contribuire a rendere più prevedibile la valorizzazione dell'energia idroelettrica e a trasferire ai clienti finali parte dei benefici economici attraverso la riduzione degli oneri generali di sistema.

Il ruolo dell'idroelettrico rimane significativo, ma la produzione risente della variabilità idrologica: secondo i dati pubblicati da Terna, nel 2025 si è registrata una riduzione di circa un quinto rispetto al 2024[7]. Anche per questa ragione l'effetto finanziario del nuovo regime non può essere assunto come costante nel tempo.
Dal punto di vista delle PMI industriali, la questione decisiva è la misurabilità del **beneficio effettivamente trasferito alle utenze produttive**.

[7] Terna, Nel 2025 fabbisogno elettrico pari a 311,3 TWh, comunicato stampa del 21 gennaio 2026, p. 2. La produzione idroelettrica nazionale ha registrato una riduzione del 21,2% rispetto al 2024, anno caratterizzato da condizioni di idraulicità particolarmente favorevoli. Comunicato Terna 21 gennaio 2026

La riduzione degli oneri dipenderà dai prezzi contrattuali definiti sulla base dei costi efficienti, dall'andamento dei prezzi di mercato e dalla valorizzazione dei volumi disponibili; non equivale a una riduzione garantita della componente energia di ciascuna bolletta.

I provvedimenti di ARERA dovrebbero assicurare trasparenza sui flussi economici netti del meccanismo e sulla relativa destinazione, valutando anche la possibilità di rendere accessibili alle aggregazioni di PMI i contratti a termine che il GSE potrà offrire mediante procedure competitive, ai sensi del comma 3.

Art. 79 – Fotovoltaico e autoconsumo industriale

Il contributo in conto capitale fino al 40% per nuovi impianti fotovoltaici non superiori a 1 MW, previsto dall'articolo 79, può agevolare investimenti con ricadute positive sulla produzione distribuita e sulla filiera industriale degli impianti.

La disposizione, tuttavia, riguarda i soggetti che accedono al meccanismo di sostegno previsto dal decreto MASE 18 giugno 2026, entro un contingente di 3 GW: **non configura un incentivo generalizzato per le PMI** che intendono realizzare impianti sui propri stabilimenti.

La concreta accessibilità dipenderà dai requisiti dell'attuale regime FER X e dai criteri stabiliti dal decreto attuativo, oltre che dai costi di connessione e dalla capacità dell'impresa di sostenere la quota di investimento non coperta dal contributo.

Per la manifattura, l'autoproduzione ha particolare valore quando la generazione è coerente con i profili di consumo e può essere integrata con accumuli e sistemi di gestione della domanda.

Lo studio GSE sui costi del fotovoltaico conferma che la dimensione dell'impianto incide sul costo unitario: la riduzione dei costi al crescere della taglia rende opportuno verificare che l'attuazione non penalizzi le iniziative di minore scala.

Rimangono inoltre prioritarie le criticità già segnalate da Confimi Industria sulle comunità energetiche rinnovabili, sui tempi di connessione e sugli impedimenti amministrativi non imputabili ai beneficiari.

Occorre chiarire il rapporto tra il contributo dell'articolo 79 e gli obblighi di investimento previsti dagli articoli 82 e 83, evitando duplicazioni e aspettative di cumulo non compatibili con i regimi di aiuto applicabili.

Art. 80 – Efficienza energetica e processi produttivi

L'articolo 80 sostiene con contributi fino alla copertura integrale gli interventi di efficientamento energetico relativi a strutture sanitarie pubbliche, scuole, università, enti di ricerca e specifici impianti sportivi, subordinandoli alla riduzione di almeno il 30% del fabbisogno di energia primaria degli edifici.

Le ricadute sulla manifattura sono prevalentemente indirette, attraverso la domanda di impianti, componenti, materiali e servizi tecnici. La possibilità per le PMI specializzate di partecipare alle forniture dipenderà anche dalla configurazione delle procedure di affidamento e dall'accessibilità dei relativi requisiti.

Non è previsto un corrispondente sostegno diretto all'efficienza energetica dei processi produttivi delle PMI, che presenta caratteristiche differenti dalla riqualificazione di un edificio: recupero del calore di processo, sostituzione di macchinari ad alto consumo, elettrificazione di lavorazioni e sistemi di controllo integrati richiedono valutazioni economiche e tempi compatibili con la continuità della produzione.
Confimi Industria aveva proposto di destinare una quota delle risorse riconducibili alla clausola di salvaguardia richiamata dall'articolo 76 proprio a questi investimenti, utilizzando, ove possibile, strumenti amministrativi esistenti e criteri proporzionati alle dimensioni aziendali. La previsione dell'articolo 80 costituisce quindi un'opportunità per alcune filiere fornitrici, ma non recepisce quella specifica esigenza industriale.

Art. 81 – Biometano e impieghi industriali

L'articolo 81 incentiva la riconversione degli impianti a biogas, il potenziamento della capacità di produzione di biometano e nuovi investimenti, attraverso un contributo in conto capitale fino al 40% e una componente in conto esercizio finanziata dalle tariffe del gas.

È apprezzabile il riconoscimento degli utilizzi nei **comparti industriali difficili da decarbonizzare**, nei quali il ricorso a combustibili gassosi può restare necessario anche nel medio periodo. L'intervento presenta inoltre potenziali connessioni con le filiere del recupero degli scarti e dei residui, purché siano rispettati i requisiti di sostenibilità.

L'aumento dell'offerta nazionale di biometano non assicura tuttavia, da solo, condizioni di approvvigionamento competitive per le PMI utilizzatrici. L'effettiva ricaduta dipenderà dalla localizzazione degli impianti, dai prezzi, dalle possibilità di contrattualizzazione e dall'accesso alla rete.

Sarebbe utile favorire forme di aggregazione della domanda industriale e contratti di fornitura pluriennali, verificando al contempo l'incidenza degli incentivi in conto esercizio sulle componenti tariffarie del gas.

Analoga attenzione richiede la copertura mediante oneri generali per parte delle misure elettriche degli articoli 79, 82 e 83: l'efficacia industriale degli incentivi va misurata sul **saldo tra benefici riconosciuti e costi trasferiti agli utilizzatori finali**, comprese le imprese che non accedono direttamente alle agevolazioni.

Nel suo complesso, la manovra riconosce esigenze importanti di sicurezza energetica e accelerazione della transizione, ma non presenta ancora una risposta proporzionata al differenziale di costo che grava sulla manifattura italiana.

Alla revisione delle misure temporanee deve affiancarsi una politica strutturale sui prezzi di fornitura, sulle componenti fiscali e parafiscali e sugli approvvigionamenti a lungo termine, sostenendo in sede europea un progressivo **disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità dalle dinamiche del gas**.

L'espansione delle fonti a minore costo marginale deve tradursi anche in **energia più accessibile e prevedibile per il sistema produttivo**, non solo in nuova capacità installata.

FISCALITÀ E LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

L'attenzione all'equilibrio dei conti pubblici che ha contraddistinto la legislatura costituisce un elemento positivo, anche in relazione al percorso di rientro dagli squilibri di finanza pubblica. Tale risultato non esaurisce tuttavia la valutazione della politica tributaria, che deve considerare anche **l'entità del prelievo complessivo, la semplicità degli adempimenti e la sostenibilità degli effetti finanziari** prodotti dai provvedimenti su imprese e cittadini.

Particolare attenzione richiedono, in questa prospettiva, le misure di anticipazione del gettito, che **trasferiscono sul sistema produttivo esigenze di cassa dell'Erario** e possono comprimere la capacità delle imprese di finanziare autonomamente l'attività corrente.

Il riordino della normativa fiscale attraverso i nuovi testi unici rappresenta un progresso sul piano della sistematicità e dell'accessibilità delle disposizioni. La riforma, tuttavia, essendo stata impostata a saldi invariati, **non determina di per sé una riduzione della pressione fiscale complessiva**, intesa come rapporto tra entrate tributarie e contributive e PIL.

La pressione fiscale, pari al 41,7% nel 2022 e al 41,4% nel 2023, è salita al 42,6% nel 2024 e al 42,9% nel 2025, mentre nel secondo trimestre del 2026 l'ISTAT ha rilevato un valore del **43,5%**, riferito al singolo trimestre e non all'intero esercizio. La maggiore capacità di riscossione contribuisce alla tenuta dei conti pubblici, ma richiede una valutazione dei suoi effetti sulle disponibilità finanziarie delle imprese, soprattutto in un contesto caratterizzato da una crescita economica contenuta.

Permangono inoltre differenze significative nell'imposizione sulle attività economiche. L'IRAP, abolita dal 2022 per gli operatori individuali, **continua a gravare sulle società**, con un'incidenza che risente sia degli interventi nazionali sia delle maggiorazioni disposte a livello regionale. In Veneto, ad esempio, l'aliquota ordinaria è stata incrementata dal 3,9% al 4,08% a decorrere dal 2025, ferma restando la necessità di verificare il concreto perimetro dei soggetti interessati. Dal punto di vista delle imprese, la valutazione del carico tributario deve considerare l'insieme degli oneri sostenuti, indipendentemente dal livello di governo al quale viene attribuito il relativo gettito.

A questo quadro si aggiungono le prospettive legate alla conclusione del ciclo straordinario degli investimenti del PNRR, all'aumento del costo della vita e alle tensioni internazionali che continuano a incidere sui mercati energetici.

Secondo la stima preliminare ISTAT, nell'ottobre 2026 l'inflazione annua si è attestata al 5,4%, a fronte di una percezione dell'aumento dei prezzi superiore al 13%. I prezzi medi mensili dei carburanti rilevati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica evidenziano, tra gennaio e ottobre 2026, incrementi di circa il 23,5% per la benzina e del 34,9% per il gasolio da autotrazione.

La pressione esercitata da tali rincari interessa direttamente le filiere manifatturiere, i trasporti, l'agricoltura e la pesca, incidendo sui costi operativi e sulla capacità di competere nei mercati nazionali e internazionali. Ne deriva l'esigenza di una strategia di contenimento dei costi energetici che favorisca una maggiore convergenza delle condizioni competitive tra le imprese italiane e quelle degli altri Paesi europei.

La valutazione delle scelte fiscali deve infine considerare anche gli effetti che si produrranno negli esercizi successivi alla conclusione dell'attuale legislatura.

Il ricorso a forme successive di anticipazione del gettito, pur concorrendo nell'immediato agli equilibri di bilancio, può ridurre i margini finanziari degli esercizi futuri e determinare ulteriori pressioni sul sistema produttivo, indipendentemente dagli indirizzi delle maggioranze che si succederanno alla guida del Paese.

La disciplina di bilancio, il cui valore deve essere riconosciuto, deve pertanto risultare **compatibile con la continuità produttiva delle imprese e con il consolidamento della base industriale nazionale**, evitando che le esigenze di cassa dell'Erario si traducano in un progressivo trasferimento di oneri finanziari sul sistema economico.

Artt. 3 e 22 – Tassa possesso e deducibilità delle autovetture aziendali

L'art. 3 concretizza a regime, a decorrere dal 2027, l'**esenzione dalla tassa automobilistica o dalla tassa di circolazione** per un solo veicolo regolarmente assicurato, limitatamente alle persone fisiche. Per le autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altre forme di propulsione, il beneficio è riconosciuto entro il limite di potenza di 80 kW e, in presenza di più veicoli agevolabili, si applica a quello di minore potenza. La disposizione contempla inoltre, alle condizioni previste dai commi 3 e 4, l'esenzione per motocicli e ciclomotori.

L'art. 22 interviene sul regime di deducibilità dei costi degli autoveicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, anche costituiti in forma societaria, elevando **dall'80% al 90%** la percentuale di deduzione per i veicoli esclusivamente elettrici o ibridi, mentre per le altre alimentazioni resta confermata la percentuale dell'80%. La disposizione innalza inoltre a **35.000 euro** il limite del costo di acquisto fiscalmente rilevante per i veicoli elettrici o ibridi degli stessi operatori, conservando per le altre tipologie il limite di 25.822,84 euro.

Gli interventi rappresentano un parziale alleggerimento degli oneri connessi all'utilizzo dei veicoli, ma risultano limitati rispetto all'incremento dei costi della mobilità aziendale, in particolare dei carburanti.

I dati MASE sui prezzi medi mensili, di seguito riportati, evidenziano tra gennaio e ottobre 2026 aumenti del 23,49% per la benzina e del 34,90% per il gasolio da autotrazione.

Benzina – prezzi medi mensili 2026 (€/litro)

Anno	Mese	Prezzo	IVA	Accisa	Netto
2026	Ottobre	2019,11	364,1	672,9	982,11
2026	Settembre	2103,22	379,27	672,9	1051,05
2026	Agosto	2000,7	360,78	672,9	967,02
2026	Luglio	1908,2	344,1	668,06	896,04
2026	Giugno	1865,67	336,43	622,9	906,34
2026	Maggio	1931,13	348,24	622,9	959,99
2026	Aprile	1763,66	318,04	472,9	972,72
2026	Marzo	1765,46	318,36	569,67	877,43
2026	Febbraio	1653,51	298,17	672,9	682,44
2026	Gennaio	1635,06	294,85	672,9	667,31

Fonte: MASE, SISEN, prezzi mensili dei carburanti (modalità self-service). Variazione gennaio-ottobre 2026: **+23,49%**. Elaborazione Confimi Industria.

Gasolio auto – prezzi medi mensili 2026 (€/litro)

Anno	Mese	Prezzo	IVA	Accisa	Netto
2026	Ottobre	2246,69	405,14	659,67	1181,87
2026	Settembre	2247,69	405,32	558,57	1283,8
2026	Agosto	2100,33	378,75	532,9	1188,68
2026	Luglio	2027,01	365,53	650	1011,49
2026	Giugno	1953,53	352,28	612,9	988,35
2026	Maggio	2006,99	361,92	501,93	1143,14
2026	Aprile	2097,89	378,31	472,9	1246,68
2026	Marzo	1987,58	358,42	569,67	1059,49
2026	Febbraio	1700,87	306,72	672,9	721,25
2026	Gennaio	1665,47	300,33	672,9	692,24

Fonte: MASE, SISEN, prezzi mensili dei carburanti (modalità self-service). Variazione gennaio-ottobre 2026: **+34,90%.** Elaborazione Confimi Industria.

Per la generalità delle imprese, indipendentemente dalla forma individuale o societaria, la **deducibilità ordinaria dei costi delle autovetture rimane ferma al 20%**, mentre la detrazione dell'IVA è generalmente limitata al 40% nei casi di utilizzo promiscuo.

Confimi Industria ritiene che tale trattamento non sia più adeguato all'effettiva incidenza dei costi della mobilità aziendale e propone, anche alla luce delle maggiori entrate erariali che possono derivare dall'incremento dei prezzi dei carburanti, l'**innalzamento della deducibilità dal 20% ad almeno il 40% per tutte le imprese**, allineandone la percentuale a quella ordinariamente prevista per la detrazione dell'IVA nei casi di utilizzo promiscuo.

Un ulteriore intervento dovrebbe riguardare il limite massimo del costo di acquisto fiscalmente riconosciuto, ancora pari a **18.075,99 euro** per la generalità delle imprese. Si tratta di un valore rimasto invariato da decenni, mentre per gli agenti e rappresentanti la soglia era già stata elevata a 25.822,84 euro nel 1997 e viene ora ulteriormente aumentata ai citati 35.000 euro, limitatamente ai veicoli elettrici o ibridi.
La Confederazione ritiene pertanto necessario **aggiornare anche per le altre imprese i limiti fiscalmente riconosciuti**, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei veicoli e delle esigenze di mobilità connesse all'attività produttiva.

Art. 5 – Modifiche al regime della cedolare secca

L'art. 5 reintroduce, per i contratti stipulati nel 2027, la possibilità di applicare il regime opzionale della cedolare secca alle locazioni commerciali relative a immobili classificati nella categoria catastale C/1, con superficie non superiore a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze. Rispetto alla precedente disciplina, che prevedeva una soglia di 600 metri quadrati, il perimetro risulta più circoscritto. L'aliquota è fissata al **21%**, ridotta al **10% per gli immobili ubicati nei comuni capoluogo di città metropolitana**.

Il beneficio è riservato ai nuovi contratti stipulati nel 2027 e non si applica qualora, al 30 settembre 2026, fosse in corso tra le medesime parti e per lo stesso immobile un contratto successivamente interrotto prima della scadenza naturale. La previsione risponde all'esigenza di evitare risoluzioni anticipate finalizzate solo all'accesso al regime agevolato.

Per le **locazioni abitative a canone concordato**, disciplinate dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, i commi 2 e 3 del nuovo articolo 360-quinquies del TUIR prevedono la riduzione dell'aliquota della cedolare secca dal 10% al **5%**, ulteriormente ridotta all'**1% qualora il conduttore abbia meno di 36 anni al momento della stipula**.

L'agevolazione riguarda i contratti stipulati nel 2027 e i relativi canoni maturati fino al 31 dicembre 2031, comprendendo anche il primo rinnovo contrattuale entro tale limite temporale. Restano esclusi i contratti già in essere e semplicemente prorogati o rinnovati nel 2027, nonché le nuove stipulazioni riconducibili a contratti precedenti interrotti anticipatamente, secondo le condizioni antielusive individuate dalla disposizione.

La disciplina esclude inoltre il beneficio quando il nuovo contratto riguardi soggetti già residenti o domiciliati nell'immobile, oppure appartenenti al nucleo familiare del precedente conduttore, nelle ipotesi specificamente previste.

Con riferimento all'aliquota dell'1%, **merita un chiarimento il requisito anagrafico nei contratti con più conduttori**. La disposizione non precisa infatti se, in presenza di una pluralità di intestatari, come nel caso di coppie o studenti che condividono un'abitazione, l'età inferiore a 36 anni debba essere posseduta da tutti i conduttori oppure se sia sufficiente il rispetto della condizione da parte di uno solo di essi. Un'indicazione espressa consentirebbe di evitare interpretazioni difformi e incertezze applicative.

Le riduzioni delle aliquote rappresentano un incentivo alla stipulazione di nuovi contratti, con particolare attenzione alla disponibilità di abitazioni per i giovani. Nella valutazione della convenienza economica va tuttavia considerato che l'opzione per la cedolare secca comporta la rinuncia, per il periodo di applicazione del regime, agli aggiornamenti del canone, compresi quelli collegati alla variazione degli indici ISTAT. Il beneficio fiscale indubbiamente significativo deve quindi essere comunque valutato anche in relazione a tale vincolo.

Art. 9 – Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario

Il comma 1 interviene sulla struttura dell'IRPEF per il solo periodo d'imposta 2027, elevando da 50.000 a 55.000 euro il limite superiore del secondo scaglione, assoggettato all'aliquota del 33%. La misura interessa pertanto i contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro, ai quali riconosce un risparmio crescente fino a un massimo di **500 euro annui**, raggiunto in corrispondenza di un reddito pari o superiore a 55.000 euro. Il beneficio è di 300 euro per un reddito di 53.000 euro e di 400 euro per un reddito di 54.000 euro, mentre non si producono effetti per i redditi fino a 50.000 euro.

L'intervento, il cui costo è stimato dalla relazione tecnica in circa 1,43 miliardi di euro in termini di competenza, rappresenta un alleggerimento apprezzabile del prelievo sui redditi interessati, sebbene limitato al 2027.

La natura temporanea della modifica non offre certezza sul trattamento fiscale degli esercizi successivi, mentre l'entità del risparmio resta contenuta rispetto all'aumento del costo della vita e delle principali spese sostenute dai contribuenti.

L'evoluzione degli scaglioni IRPEF negli ultimi esercizi, riportata nella tabella seguente, evidenzia il progressivo riassetto della struttura dell'imposta:

Articolo 11 nuovo TUIR (d.Lgs 117/2026) modificato da LdB 2027					
Reddito	2022-2023	2024 (transitoria) Art.1 d.Lgs 216/2023	2025 e ss Art. 1 co.2 L. 207/2024	2026 ss Art. 2 L. 199/2025	2027 **(transitoria)** Art. 9 co.1 DDL LDB2027
Fino a 15.000	23%	23%	Confermato 23% a regime		23%
Da ~~15.001~~ **a 28.000**	25%				
Da 28.001 a 50.000 (*)	35%	35%	Invariata	33%	/
Da 50.001 a ~~75.000~~ (**)	43%	43%	Invariata	43%	/
Da 28.001 a **55.000**	/	/	/	/	33%
Da 55.001 a ...	/	/	/	/	43%
Da ~~75.001~~ a ... (**)	~~5° scaglione soppresso dal 2022~~				
(*) Fino al 2021 lo scaglione arrivava a € 55.000 ancorché l'aliquota fosse al 38% (**) Fino al 2021 lo scaglione € 50.001 - € 75.000 era soggetto al 41%; dal 2022 è stato assorbito nell'ultimo scaglione del 43%					

Fonte: Elaborazione Confimi Industria sulla normativa IRPEF applicabile nei diversi periodi d'imposta e sull'articolo 9, comma 1, del DDL Bilancio 2027-2029.

La riduzione del numero degli scaglioni ha progressivamente modificato la distribuzione del prelievo, senza tuttavia eliminare la complessità derivante dalla sovrapposizione delle disposizioni nazionali e territoriali.

Permangono le limitazioni alle detrazioni per i contribuenti con redditi più elevati, introdotte dalle precedenti manovre: alla riduzione di 440 euro prevista dal 2026 per taluni oneri detraibili in presenza di redditi superiori a 200.000 euro si affiancano i meccanismi di limitazione delle detrazioni applicabili oltre 75.000 euro, nonché quelli già previsti per i redditi superiori a 120.000 euro.

A ciò si aggiunge la possibilità, riconosciuta fino al 2028 agli enti territoriali, di utilizzare per le addizionali regionali e comunali articolazioni degli scaglioni differenti da quelle nazionali.

Ne deriva un sistema nel quale **la progressiva rimodulazione delle aliquote non si accompagna necessariamente a una corrispondente semplificazione degli adempimenti**, con difficoltà gestionali per contribuenti, imprese e sostituti d'imposta.

Il comma 2 innalza da 85.000 a **100.000 euro la soglia di ricavi o compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario**, limitatamente alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. La cessazione del regime nel corso dello stesso periodo d'imposta è prevista in caso di superamento di 115.000 euro.

L'estensione riguarda un istituto applicabile esclusivamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che interessa una platea nazionale di circa due milioni di contribuenti e presenta ricadute anche sui rapporti commerciali delle PMI industriali.

La Confederazione rileva infatti come numerose imprese manifatturiere si avvalgano di artigiani e lavoratori autonomi per attività di montaggio, installazione, manutenzione e assistenza tecnica. Sono state segnalate situazioni nelle quali il timore di superare la soglia di permanenza nel regime agevolato induce alcuni operatori a rinviare l'accettazione di nuove commesse agli esercizi successivi, con possibili ripercussioni sulla disponibilità dei fornitori e sui tempi di esecuzione delle prestazioni.

L'innalzamento della soglia reddituale non comporta tuttavia un corrispondente ampliamento della **franchigia IVA, che rimane limitata a 85.000 euro**, secondo la disciplina europea. L'art. 284 della direttiva IVA consente infatti agli Stati membri di applicare la franchigia entro tale limite, mentre l'articolo 288-bis disciplina la cessazione del beneficio al superamento della soglia di 100.000 euro nel corso dell'anno.
Ne deriva una distinzione tra il regime applicabile ai fini delle imposte dirette e quello previsto ai fini IVA. I contribuenti con ricavi o compensi superiori a 85.000 euro, ma non oltre 100.000 euro, potranno continuare a beneficiare dell'imposizione sostitutiva sul reddito, pur non conservando, dall'anno successivo al superamento della soglia ordinaria, la franchigia IVA. Il superamento di 100.000 euro determina invece la cessazione della franchigia IVA già nel corso dell'anno, mentre ai fini delle imposte sui redditi l'uscita immediata dal regime forfettario è collegata alla distinta soglia di 115.000 euro.

La coesistenza di soglie differenti rischia quindi di generare ulteriori complessità applicative e di attenuare gli effetti dell'ampliamento del regime.

Per gli operatori che svolgono prevalentemente attività rivolte ai consumatori finali, la perdita della franchigia IVA può infatti rappresentare un elemento di rilevante discontinuità economica e amministrativa. **È pertanto probabile che una parte dei contribuenti continui a limitare i propri ricavi entro la soglia di 85.000 euro**, nonostante l'innalzamento del limite previsto ai fini reddituali.

La valutazione del regime richiede inoltre di considerare le differenze tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. L'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% nei casi previsti per l'avvio di nuove attività, e gli adempimenti semplificati costituiscono elementi di convenienza per i contribuenti interessati, ma il confronto tra le rispettive condizioni fiscali non può prescindere dalle diverse forme di tutela previdenziale, assistenziale e contrattuale, comprese quelle riconosciute ai lavoratori dipendenti in caso di malattia. L'equità del sistema richiede pertanto valutazioni fondate su condizioni omogenee, evitando confronti limitati alle sole aliquote nominali.

Va infine considerato l'effetto sulle entrate degli enti locali: l'applicazione dell'imposta sostitutiva esclude infatti le addizionali regionali e comunali all'IRPEF, con conseguenze sulla distribuzione del gettito e sulle risorse disponibili per le amministrazioni territoriali.

Il comma 3 conferma per il 2027, in via transitoria, l'innalzamento da 30.000 a **35.000 euro del limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati** percepiti nell'anno precedente, rilevante ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime forfettario. La proroga consente di conservare per un ulteriore esercizio una condizione di accesso più favorevole ai contribuenti che affiancano all'attività autonoma redditi derivanti da lavoro dipendente, senza rendere strutturale la modifica.

Art. 13 – Assegnazioni, cessioni ed estromissioni agevolate

L'art. 13, commi 1-7, riapre i termini per l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di immobili non strumentali per destinazione e di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell'attività propria dell'impresa, nonché per la trasformazione agevolata in società semplici delle società aventi per oggetto la gestione di tali beni.

Art. 13 DDL LdB 2027	Assegnazione	Cessione	Trasformaz. in ss
Chi (assegnante)	Società di persone e di capitali (anche se in liquidazione)	Idem	Idem
Chi (assegnatario)	Solo verso **soci per assegnazioni entro 30/09/2027** già soci ante al 1/10/2026	idem	Idem
Par condicio	SI	Non c'è problema	Non c'è problema
Beni	Immobili **non strumentali per destinazione** Beni mobili registrati non strumentali N.B. natura da valutare al momento assegnazione **Aliquota 8%** (10,5% per società di comodo 2 su 3)	Idem	
Data possesso beni	Non prevista	Idem	Idem
Base imponibile imposta sostitutiva	VN (eventualmente pari a quello catastale) *Meno* CFR	Corrispettivo purché non inferiore a VN o valore catastale	VN *Meno* CFR
Riserve in sospensione d'imposta	Affrancamento con aliquota 13% (se annullate per effetto assegnazione beni)	Non c'è problema di usarle	Affrancamento con aliquota 13%
Effetto reddito soci/titolare	Possibile effetto	Idem	Idem
Agevolazione imposte indirette	- IR proporzionale ridotta al 50% - Ipocatastali fisse - Iva regole ordinarie	idem	C'è atto ma non trasferimento quindi imposte fisse
Scadenza opzione	**30/09/2027**	Idem	Idem
Scadenza versamenti	30/09/2027 (60%) e 30/11/2027 (40%)	Idem	Idem

Fonte: Elaborazione Confimi Industria

La disposizione ripropone un regime agevolativo già oggetto di ripetute riaperture a partire dal 2015, da ultimo con la legge di Bilancio 2026. Il trattamento favorevole riguarda le imposte sui redditi e quelle d'atto, attraverso l'applicazione di imposte sostitutive e la riduzione degli oneri di registro, ipotecari e catastali, mentre **resta ferma la disciplina ordinaria dell'IVA**.

Il comma 8 rinnova inoltre la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal patrimonio dell'impresa immobili strumentali per natura o destinazione, mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva dell'8%** sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Confimi Industria non esprime contrarietà agli interventi, trattandosi di misure facoltative che consentono alle imprese interessate di valutare la convenienza delle operazioni patrimoniali sulla base di condizioni fiscali agevolate.

Art. 14 – Rivalutazione degli immobili d'impresa

L'art. 14 reintroduce la possibilità di rivalutare i beni immobili d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree edificabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa.

La misura interessa principalmente le imprese che non adottano i principi contabili internazionali e consente di effettuare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo, generalmente quello relativo al 2026.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva dell'**8% per gli immobili ammortizzabili e del 4% per quelli non ammortizzabili**, da corrispondere in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, generalmente nel 2027. È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Gli effetti fiscali sono differiti: il maggior valore viene riconosciuto ai fini degli ammortamenti dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione, generalmente il **2029**, mentre ai fini della determinazione delle plusvalenze in caso di cessione il riconoscimento opera dall'inizio del sesto esercizio successivo, generalmente il **2032**.

La disposizione presenta pertanto anche una **finalità di anticipazione del gettito**, poiché il versamento dell'imposta sostitutiva precede il riconoscimento dei relativi benefici fiscali.

Per le imprese interessate si tratta comunque di una facoltà che può risultare conveniente in funzione della composizione del patrimonio immobiliare e della programmazione delle successive operazioni.

Rispetto alle precedenti discipline, il trattamento risulta meno favorevole della rivalutazione introdotta dall'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, adottata nel contesto dell'emergenza pandemica, ma più vantaggioso rispetto al regime previsto dalla legge n. 160 del 2019.

Confimi Industria non formula rilievi contrari alla misura, riconoscendone il carattere opzionale e l'opportunità per le imprese di valutarne l'applicazione in relazione ai benefici fiscali attesi e ai tempi del relativo riconoscimento.

Artt. 18, 19 e 20 – Interventi sulla fiscalità del settore finanziario e assicurativo

Gli artt. 18, 19 e 20 introducono misure fiscali a carico di banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari che non si limitano ad anticipare il gettito, ma determinano anche un incremento effettivo del prelievo tributario.

L'art. 18 prevede, per i periodi d'imposta 2027 e 2028, una **maggiorazione di 3 punti percentuali dell'addizionale IRES** applicabile alle banche e agli intermediari finanziari, con esclusione degli istituti di moneta elettronica. Per i soggetti interessati, l'aliquota complessiva raggiunge il 30,5%, considerando l'IRES ordinaria del 24%, l'addizionale del 3,5% e la nuova maggiorazione del 3%. La disposizione introduce inoltre un'addizionale di 3 punti percentuali per le imprese assicurative e riconosce, entro i limiti del maggior tributo dovuto, una detrazione di 200.000 euro.

L'art. 19 **riduce dal 90% al 30% la quota deducibile ai fini IRAP** degli ammortamenti e delle spese amministrative per le categorie di intermediari finanziari e imprese assicurative individuate dalla disposizione, ferme restando le specifiche esclusioni. Tale intervento si aggiunge all'incremento temporaneo dell'aliquota IRAP introdotto dalla precedente legge di Bilancio per il triennio 2026-2028, che ha portato l'aliquota dal 4,65% al 6,65% per banche e intermediari finanziari interessati e dal 5,9% al 7,9% per le imprese assicurative.

L'art. 20 interviene infine sulle percentuali di deduzione dei componenti negativi connessi alle attività per imposte anticipate (DTA), rimodulandone il riconoscimento fiscale.

Nel complesso, le disposizioni determinano un **aggravio della tassazione del settore finanziario e assicurativo**, attraverso interventi che incidono sia sulle aliquote applicabili sia sulla determinazione delle basi imponibili e sulle deduzioni fiscalmente riconosciute.

Art. 21 – Maggiorazione IRAP per le imprese del comparto energetico

L'art. 21 introduce un incremento dell'aliquota IRAP per i soggetti che esercitano prevalentemente le attività economiche individuate dai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al disegno di legge. La maggiorazione è pari a **5 punti percentuali per il 2027** e a **3 punti percentuali per ciascuno degli anni 2028 e 2029**.

Allegato 2
(articolo 21, comma 1)

06	Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
09.1	Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
35.1	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
35.2	Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.4	Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale
49.50.1	Trasporto mediante condotte di gas

La disposizione prevede inoltre che, per il 2027, non trovi applicazione ai medesimi soggetti la precedente maggiorazione IRAP introdotta dal decreto-legge n. 21 del 2026, evitando il cumulo dei due incrementi.

È altresì previsto il **divieto di trasferire, direttamente o indirettamente, il maggior carico fiscale sui prezzi**, sulle tariffe e sui corrispettivi praticati alla clientela, anche attraverso commissioni o altri oneri.

L'intervento costituisce pertanto un ulteriore incremento del prelievo tributario su specifiche attività del comparto energetico, la cui applicazione è circoscritta ai soggetti e ai periodi d'imposta individuati dalla disposizione.

Art. 35 – Ritenuta d'acconto sui pagamenti tra imprese

L'art. 35 interviene sulla ritenuta d'acconto applicabile ai pagamenti tra imprese e operatori economici residenti, introdotta dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 199 del 2025 e destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio 2028.

La disposizione modifica l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2025, prevedendo **il raddoppio delle aliquote originariamente stabilite**, dallo 0,5% all'1% per il 2028 e dall'1% al 2% a decorrere dal 2029.
Confimi Industria ribadisce la propria **netta contrarietà** alla misura, già espressa in occasione dell'approvazione della legge di Bilancio 2026.

Pur trattandosi di una ritenuta a titolo d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque non di un incremento definitivo dell'imposizione, il meccanismo determina **un'anticipazione del gettito a carico delle imprese**, sottraendo liquidità al momento dell'incasso dei corrispettivi.

La disciplina interessa un'ampia platea di operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, ferme restando le ritenute ordinarie già previste per specifiche categorie di reddito, quali quelle sul lavoro autonomo e sulle provvigioni. Per l'estensione della formulazione normativa, il nuovo meccanismo coinvolge anche pagamenti ordinari sostenuti nell'esercizio dell'attività aziendale, comprese, ad esempio, le fatture relative al vitto e all'alloggio di dipendenti e collaboratori in trasferta.

Alle conseguenze finanziarie si aggiungono **criticità amministrative e gestionali particolarmente rilevanti**: le esclusioni previste per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale o al regime di adempimento collaborativo, nonché la diversa disciplina applicabile ai contribuenti forfettari, richiederebbero verifiche sistematiche sulle condizioni fiscali dei fornitori.
Le imprese sarebbero inoltre chiamate a gestire le ritenute operate e subite, riconciliare i pagamenti con i documenti contabili e procedere al relativo scomputo in dichiarazione, con difficoltà evidenti per gli operatori che amministrano migliaia di fatture ogni anno. La complessità sarebbe ulteriormente aggravata dalle possibili variazioni delle condizioni soggettive delle controparti.

Non appare risolutiva neppure l'ipotesi di affidare agli intermediari bancari l'esecuzione materiale della ritenuta, secondo un modello analogo a quello già utilizzato per i bonifici relativi alle agevolazioni edilizie.

Una simile soluzione potrebbe comportare ulteriori costi per l'Erario e maggiori commissioni a carico delle imprese, senza assicurare un trattamento uniforme delle operazioni effettuate mediante strumenti differenti dai bonifici, quali carte di credito e di debito. Resterebbero inoltre irrisolte le difficoltà legate alla verifica delle esclusioni, alla riconciliazione delle transazioni e al riconoscimento delle ritenute subite.
La relazione tecnica riconduce la misura al contrasto dell'omessa dichiarazione dei redditi (*assessment gap*) e dell'omesso versamento delle imposte dichiarate (*collection gap*).

Confimi Industria condivide la necessità di contrastare tali fenomeni, ma ritiene **non proporzionato introdurre un prelievo anticipato generalizzato** per fronteggiare comportamenti irregolari riconducibili a una parte dei contribuenti. La disponibilità dei dati della fatturazione elettronica e delle dichiarazioni fiscali dovrebbe consentire di concentrare l'attività di controllo sui soggetti che presentano anomalie effettive, anziché trasferire nuovi adempimenti sull'intero sistema produttivo.

In tale prospettiva, la Confederazione propone di privilegiare **accertamenti mirati**. Si tratta di un'impostazione coerente con gli strumenti già previsti per la cessazione d'ufficio delle partite IVA, da applicare con adeguate garanzie procedimentali e senza coinvolgere indistintamente i contribuenti regolari.

La relazione tecnica al disegno di legge attribuisce alla nuova disciplina maggiori entrate pari a **734,5 milioni di euro nel 2028 e 1.469 milioni di euro annui dal 2029**, ripartite tra IRPEF e IRES secondo il prospetto riportato di seguito.

	2027	2028	dal 2029
IRPEF	0,0	292,0	584,0
IRES	0,0	442,5	885,0
Totale	**0,0**	**734,5**	**1.469,0**

in milioni di euro

La quantificazione richiede un approfondimento, poiché i valori indicati coincidono con quelli già attribuiti alla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026, nonostante il raddoppio delle aliquote ora proposto.

Pur considerando la complessità dei criteri di stima del gettito e degli effetti di cassa, appare necessario chiarire **le ragioni della coincidenza tra le due quantificazioni**, con particolare riguardo alle basi imponibili considerate, alle ipotesi di comportamento dei contribuenti e alla metodologia utilizzata per determinare gli effetti finanziari.

Le perplessità sulla ritenuta si inseriscono in una valutazione più ampia delle misure che anticipano il gettito fiscale, la cui evoluzione dimostra come strumenti originariamente introdotti con caratteristiche circoscritte possano trasformarsi in meccanismi permanenti e progressivamente più onerosi.

Tra i precedenti più significativi si richiamano l'acconto IVA di dicembre, introdotto nel 1991 con una percentuale ordinaria del 65%, successivamente elevata all'88%; gli acconti delle imposte dirette, che per l'IRES hanno raggiunto il 102,5% nel 2013; la ritenuta sui bonifici relativi alle agevolazioni edilizie, passata dal 4% all'8% e successivamente all'11% dal marzo 2024; nonché lo *split payment*, introdotto nel 2015 e prorogato fino al 30 giugno 2029 per le operazioni comprese nel relativo ambito applicativo.

Analoga attenzione meritano i ripetuti rinvii delle imposte sulla plastica monouso e sulle bevande edulcorate, che testimoniano le difficoltà di definire un assetto stabile di misure fiscali più volte differite.

Confimi Industria ha già richiamato tali criticità nel comunicato del 23 dicembre 2025 e nell'ambito delle successive interlocuzioni parlamentari, evidenziando il rischio che il

progressivo ricorso ad anticipazioni d'imposta e adempimenti aggiuntivi comprometta la capacità finanziaria delle imprese senza produrre una corrispondente semplificazione del sistema tributario.

La Confederazione chiede pertanto di **rivedere la disciplina della ritenuta sui pagamenti B2B**, privilegiando strumenti selettivi di contrasto all'evasione e soluzioni alternative, non coercitive, in grado di assicurare coperture finanziarie almeno equivalenti.

Alcune ipotesi sono già state rappresentate al Governo e potranno essere ulteriormente approfondite nel confronto istituzionale, con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica senza determinare una sottrazione generalizzata di liquidità al sistema produttivo.

Art. 36 – Limitazioni alla compensazione dei crediti fiscali

L'art. 36 modifica l'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2025, riducendo **da 50.000 a 30.000 euro** la soglia dei carichi erariali scaduti e iscritti a ruolo oltre la quale opera il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali mediante modello F24.

La disposizione interviene su un limite già ridotto da 100.000 a 50.000 euro dalla precedente legge di Bilancio, determinando un ulteriore irrigidimento del meccanismo. Restano ferme le esclusioni previste per i carichi oggetto di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione non decaduti, nonché le specifiche eccezioni relative ai crediti contributivi e previdenziali.

Confimi Industria esprime contrarietà a una misura che, sulla base del solo ammontare delle somme iscritte a ruolo, **impedisce l'utilizzo di crediti fiscali legittimamente maturati**, indipendentemente dall'accertamento di comportamenti fraudolenti o abusivi.

Le imprese possono attraversare situazioni temporanee di tensione finanziaria senza che queste siano necessariamente riconducibili a condotte irregolari. L'impossibilità di utilizzare crediti effettivamente spettanti rischia di aggravare tali condizioni, **compromettendo la capacità di adempiere alle obbligazioni correnti** e, nei casi più critici, la continuità operativa, con possibili ripercussioni anche sulla partecipazione alle procedure di appalto.

Tale irrigidimento appare particolarmente problematico, a rischio della tenuta del tessuto imprenditoriale, nel quale le imprese strutturate svolgono un ruolo essenziale per la produzione, l'occupazione e la continuità delle filiere.

La Confederazione ritiene piuttosto necessario **favorire meccanismi di estinzione prioritaria dei carichi iscritti a ruolo mediante l'utilizzo di crediti fiscali certi e verificati**, anziché introdurre ulteriori preclusioni generalizzate alla compensazione.

Un intervento in questa direzione consentirebbe di contemperare l'esigenza di recupero delle entrate erariali, evitando che situazioni di difficoltà finanziaria temporanea possano trasformarsi in condizioni di insolvenza.

Art. 30 – Abolizione del contributo sulle piccole spedizioni

L'art. 30 dispone la soppressione dei commi 126, 127 e 128 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025, relativi al contributo di 2 euro sulle spedizioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE. La misura, introdotta dalla precedente legge di Bilancio e oggetto di successivi differimenti, risulta attualmente disapplicata fino al 1° gennaio 2027.

Confimi Industria non esprime obiezioni all'abrogazione, che risponde all'esigenza di coordinare la normativa nazionale con il nuovo quadro doganale europeo, definito dal regolamento (UE) 2026/2108 e, in particolare, dal relativo art. 20 in materia di oneri, costi e tassa di gestione dell'Unione.

Art. 40 – Differimento della plastic tax e della sugar tax

L'art. 40 differisce dal 1° gennaio al **1° luglio 2027** l'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (*plastic tax*) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*), entrambe introdotte dalla legge n. 160 del 2019 e successivamente oggetto di ripetuti rinvii.

Confimi Industria **valuta favorevolmente l'ulteriore differimento**, rilevando tuttavia la necessità di accompagnare tale intervento con misure strutturali di sostegno alla filiera nazionale del riciclo delle materie plastiche.

Il comparto attraversa una fase di particolare difficoltà, caratterizzata da tre anni consecutivi di contrazione del fatturato, dalla compressione dei margini operativi e da un crescente rischio di chiusura degli impianti.

Art. 41 – Armonizzazione dei termini per le agevolazioni prima casa

L'art. 41 interviene sulla disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, modificando la nota I) all'art. 1, parte I, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

La disposizione **uniforma a due anni** diversi termini attualmente previsti per l'accesso e la conservazione delle agevolazioni, applicabili all'acquisto della prima abitazione con imposta di registro al 2% o, nei casi previsti, IVA al 4%.

La modifica riguarda il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile, il riacquisto di una nuova abitazione principale dopo la cessione infraquinquennale della precedente e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta relativo all'acquisto sostitutivo.

Requisito	Norma vigente	Post LdB 2027
Trasferimento residenza nel comune entro:	18 mesi	**2 anni**
Titolare di altra abitazione nel medesimo comune	Situazione preclusiva del beneficio	Invariato
Non essere titolare di altra abitazione acquistata con requisiti 1^ casa, salvo cessione entro termine normativo di:	2 anni (termine già elevato da 1 a 2 anni con LdB 2025)	Invariato
Decadenza beneficio nel caso di cessione prima di 5 anni dall'acquisto agevolato salvo riacquisto entro termine di:	1 anno	**2 anni**
Credito d'imposta acquisto "nuova" prima casa a condizione che la "vecchia" prima casa sia alienata entro:	1 anno (precedente o successivo)	**2 anni** (precedente o successivi)

Fonte: Elaborazione Confimi Industria

In particolare, il termine per trasferire la residenza nel comune dell'immobile acquistato passa da diciotto mesi a due anni, mentre il termine per riacquistare una nuova abitazione principale, evitando la decadenza dall'agevolazione in caso di vendita entro cinque anni dall'acquisto, viene esteso da uno a due anni.

Analogo ampliamento è previsto per il credito d'imposta sul riacquisto della prima casa, riconosciuto anche quando la vendita dell'abitazione precedente avvenga successivamente al nuovo acquisto, purché entro il termine biennale previsto dalla disposizione.

Restano invece invariati gli altri requisiti relativi alla titolarità di immobili nel medesimo comune e alla necessità di alienare, entro il termine già previsto di due anni, un'eventuale abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni prima casa.

I nuovi termini trovano applicazione anche con riferimento agli acquisti e alle alienazioni effettuati prima dell'entrata in vigore della legge, a condizione che, a tale data, non siano ancora decorsi i termini previgenti.

Confimi Industria valuta positivamente l'armonizzazione dei termini, che rende più omogenea la disciplina, agevola la programmazione delle operazioni immobiliari e riduce il rischio di decadenza dai benefici derivante dalla presenza di scadenze differenti.

POLITICA INDUSTRIALE, INVESTIMENTI E CREDITO

Per le PMI manifatturiere, l'efficacia degli strumenti di politica industriale dipende non soltanto dall'entità delle agevolazioni disponibili, ma anche dalla continuità delle risorse, dalla certezza delle condizioni di accesso e dalla sostenibilità degli adempimenti richiesti.

La programmazione degli investimenti produttivi necessita di un quadro stabile, nel quale incentivi fiscali, contributi e garanzie pubbliche possano operare in maniera coordinata, senza duplicazioni procedurali o interruzioni nell'operatività degli strumenti.

Transizione 5.0 e iperammortamento

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto il nuovo regime di iperammortamento, in continuità con i precedenti Piani Transizione 4.0 e 5.0, riconoscendo una maggiorazione fiscale del costo degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e

nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Confimi Industria riconosce l'importanza di un orizzonte pluriennale per la programmazione degli investimenti, ma rileva alcune criticità connesse all'effettiva accessibilità dello strumento per le PMI.

La natura fiscale dell'agevolazione, fondata sulla maggiorazione delle quote di ammortamento, può limitarne l'utilità immediata per le imprese caratterizzate da redditività discontinua, mentre gli obblighi di perizia asseverata, certificazione contabile e comunicazione attraverso la piattaforma GSE comportano costi amministrativi che incidono proporzionalmente di più sugli investimenti di minore importo.

La Confederazione ritiene pertanto necessario **introdurre criteri di proporzionalità degli adempimenti per gli investimenti fino a 300.000 euro**, secondo modalità già sperimentate nell'ambito delle precedenti agevolazioni per i beni strumentali.

Andrebbe inoltre valutato un intervento sui costi della certificazione contabile per le imprese non soggette a revisione legale, ferma restando la piena verificabilità dei requisiti e la possibilità di controllo da parte delle amministrazioni competenti.

Nuova Sabatini

La Nuova Sabatini rappresenta uno strumento consolidato per sostenere gli investimenti delle PMI in macchinari, impianti, attrezzature e tecnologie.
Per il 2027 risultano già autorizzate risorse aggiuntive pari a 450 milioni di euro, previste dalla legge di Bilancio 2026, mentre la manovra in esame non introduce un ulteriore rifinanziamento.

Confimi Industria ritiene prioritario **assicurare continuità operativa e prevedibilità delle risorse disponibili**, attraverso un monitoraggio semestrale delle domande e delle disponibilità finanziarie, che consenta di intervenire tempestivamente qualora emerga il rischio di esaurimento anticipato delle dotazioni.

La Confederazione richiama inoltre l'esigenza di semplificare le procedure di accesso ed erogazione, preservando la natura generalista dello strumento e la sua fruibilità anche per investimenti di dimensione contenuta, particolarmente frequenti nelle PMI manifatturiere.

Art. 139 – Fondo di Garanzia per le PMI

L'art. 139, comma 7, fissa per il 2027 a 120 miliardi di euro il limite massimo degli impegni assumibili dal Fondo di Garanzia per le PMI, rispetto ai 140 miliardi previsti per il 2026. Il limite comprende sia l'esposizione relativa alle garanzie già in essere sia le nuove garanzie concedibili nell'esercizio e non costituisce, pertanto, una dotazione finanziaria direttamente destinata alle nuove operazioni.

Confimi Industria ritiene necessario preservare la piena operatività del Fondo, orientandone maggiormente l'impiego verso gli investimenti produttivi e le esigenze finanziarie direttamente connesse all'attività industriale. In particolare, propone di riconoscere specifica **priorità ai finanziamenti per capitale circolante** collegato a ordini e commesse documentabili, evitando che il sostegno si traduca in un intervento generalizzato sulla liquidità.

La Confederazione propone inoltre di monitorare l'effettivo beneficio della garanzia pubblica sulle condizioni praticate alle PMI, verificando il costo del finanziamento, la disponibilità del credito e le eventuali garanzie aggiuntive richieste dagli intermediari.

La capacità operativa dello strumento deve tradursi in un miglioramento concreto dell'accesso ai finanziamenti per le imprese.

Art. 86 – Riordino degli incentivi e semplificazione dell’accesso

L'art. 86 interviene sull'attuazione della riforma del Codice degli incentivi, disciplinando la riorganizzazione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, la loro articolazione per tipologia di agevolazione e le modalità di gestione e monitoraggio dei relativi flussi finanziari.

L'intervento contribuisce alla razionalizzazione della gestione amministrativa delle risorse, ma non affronta direttamente la frammentazione delle procedure attraverso le quali le imprese accedono agli incentivi. Permangono infatti una pluralità di piattaforme, comunicazioni e adempimenti documentali, spesso richiesti da amministrazioni differenti anche in relazione ai medesimi programmi di investimento.

Confimi Industria propone pertanto di accompagnare il riordino con l'istituzione di un **Cassetto unico digitale degli incentivi d'impresa**, quale ambiente integrato per l'accesso, la gestione e il monitoraggio delle agevolazioni nazionali e territoriali.

Il sistema dovrebbe essere interoperabile con il Registro delle imprese, l'Anagrafe tributaria, il Registro nazionale degli aiuti di Stato e gli altri archivi pubblici, consentendo l'acquisizione automatica delle informazioni già disponibili presso le amministrazioni.

Le imprese potrebbero così presentare e monitorare le domande, gestire comunicazioni e integrazioni documentali e consultare lo storico delle agevolazioni richieste, concesse e fruite attraverso un unico canale.

L'obiettivo non è aggiungere una piattaforma a quelle esistenti, ma superare progressivamente la duplicazione degli adempimenti e dei canali di comunicazione, attraverso un percorso di integrazione e razionalizzazione dei sistemi già operativi, coerente con il principio *once only*.

Patent box e valorizzazione dell'innovazione industriale

Nel quadro delle politiche a sostegno degli investimenti, merita attenzione anche il regime del *patent box,* che riconosce una maggiorazione fiscale del 110% dei costi ammissibili di ricerca e sviluppo collegati a brevetti industriali, software protetto da copyright, disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Per le PMI manifatturiere impegnate nello sviluppo di tecnologie e prodotti proprietari, la tutela della proprietà industriale costituisce un fattore rilevante di competitività.

La complessità della documentazione richiesta per beneficiare della protezione sanzionatoria può tuttavia comportare oneri professionali e amministrativi significativi, soprattutto per le imprese che sviluppano un numero limitato di brevetti e per le quali tali costi incidono maggiormente sul beneficio economico dell'agevolazione.

Confimi Industria richiama pertanto l'opportunità di prevedere **modalità documentali semplificate e proporzionate alla dimensione delle imprese**, valutando contestualmente un rafforzamento del beneficio fiscale per le PMI, anche attraverso l'ipotesi di elevare **dal 110% al 150%** la maggiorazione dei costi ammissibili.

LAVORO E OCCUPAZIONE

Il disegno di legge di Bilancio 2027 si pone in sostanziale continuità con gli interventi dell'anno precedente, confermando misure orientate al sostegno dei redditi da lavoro, all'occupazione giovanile e alla genitorialità.

Confimi Industria ne condivide le finalità, riconoscendo l'importanza di interventi che contribuiscano a sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori e a favorire l'occupazione, ma rileva il permanere di **un'impostazione frammentata e prevalentemente temporanea**, che ne limita l'efficacia e la prevedibilità per le imprese.

Per le PMI manifatturiere, il sostegno alle retribuzioni deve accompagnarsi a condizioni che favoriscano l'organizzazione del lavoro, la produttività e la disponibilità delle competenze professionali necessarie alla continuità delle attività industriali.

In questa prospettiva, la Confederazione ritiene prioritario **superare il ricorso sistematico a proroghe annuali**, individuando strumenti strutturali, di semplice applicazione e coerenti con le esigenze produttive delle imprese.

Art. 6 – Detassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali

L'art. 6 conferma per il 2027 l'applicazione di un'**imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi** corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, con decorrenza degli aumenti fissata negli anni 2025, 2026 o 2027.

L'agevolazione, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, si applica ai lavoratori che abbiano percepito nel 2026 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro, salvo espressa rinuncia scritta.

La disposizione disciplina, inoltre, l'eventuale successione di rinnovi contrattuali nel corso del 2027, prevedendo l'applicazione proporzionale dell'agevolazione agli incrementi riferibili ai rispettivi periodi di vigenza contrattuale, senza cumulo delle quote annuali.

Restano esclusi gli emolumenti arretrati relativi ad annualità precedenti, percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi il regime della tassazione separata.

Confimi Industria valuta positivamente la conferma della misura, che **valorizza il ruolo della contrattazione collettiva** e consente di incrementare il beneficio economico netto riconosciuto ai lavoratori senza un corrispondente aumento del costo retributivo per le imprese. La detassazione degli incrementi contrattuali rappresenta infatti uno strumento utile per sostenere il potere d'acquisto dei salari, anche in considerazione dei rinnovi contrattuali intervenuti negli ultimi anni.

La portata dell'intervento risulta tuttavia circoscritta **al solo 2027** e limitata dall'esclusione delle somme arretrate riferite ad annualità precedenti. Tale previsione può ridurre l'efficacia dell'agevolazione proprio nei casi in cui i rinnovi contrattuali intervengano dopo periodi prolungati di vacanza contrattuale, durante i quali gli adeguamenti retributivi non sono stati tempestivamente riconosciuti. Assume pertanto rilievo anche la corretta qualificazione fiscale degli importi eventualmente corrisposti a compensazione di tali periodi.

La Confederazione propone di **rendere strutturale la detassazione degli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva**, estendendone l'applicazione a tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento in attuazione dei rinnovi contrattuali, comprese quelle riferibili ad annualità precedenti, attraverso un opportuno coordinamento con la disciplina della tassazione separata. L'intervento consentirebbe di valorizzare maggiormente gli effetti economici della contrattazione e di assicurare condizioni di maggiore certezza ai lavoratori e alle imprese.

Art. 7 – Detassazione del lavoro notturno, festivo e a turni

L'art. 7 conferma anche per il 2027 il regime fiscale agevolato introdotto dalla precedente legge di Bilancio, prevedendo l'applicazione di un'**imposta sostitutiva del 15%**, in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, sulle maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro notturno, prestazioni effettuate nei giorni festivi o di riposo settimanale e attività organizzate su turni.

L'agevolazione si applica entro il limite annuo complessivo di **1.500 euro** di somme agevolabili, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, con esclusione delle attività per le quali è previsto uno specifico trattamento integrativo.

La disciplina esclude i compensi che sostituiscono, in tutto o in parte, la retribuzione ordinaria, mentre i premi di risultato e le somme derivanti dalla partecipazione agli utili, assoggettati al rispettivo regime fiscale agevolato, non concorrono al raggiungimento del limite di 1.500 euro. Restano inoltre ferme le ordinarie disposizioni contributive in materia previdenziale e assistenziale.

Confimi Industria valuta positivamente la conferma dell'intervento, che riconosce un trattamento fiscale più favorevole a prestazioni lavorative connesse a particolari esigenze organizzative. La misura presenta tuttavia un **ambito applicativo** ancora **troppo circoscritto** rispetto alle necessità delle imprese manifatturiere, poiché non comprende in via generale il lavoro straordinario prestato al di fuori delle condizioni espressamente individuate dalla disposizione.

In numerosi comparti industriali, le difficoltà strutturali nel reperimento di personale qualificato si accompagnano a picchi produttivi non sempre programmabili, che richiedono un temporaneo incremento della capacità produttiva attraverso una maggiore disponibilità delle risorse già presenti in azienda.

L'elevato prelievo fiscale sulle prestazioni aggiuntive riduce la convenienza economica per il lavoratore e contribuisce ad ampliare il divario tra il costo complessivamente sostenuto dall'impresa e la remunerazione netta effettivamente percepita.

La Confederazione ribadisce pertanto la richiesta di **estendere il regime di imposizione sostitutiva al lavoro straordinario nel suo complesso, compreso quello prestato nei giorni feriali**, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Un ampliamento della disciplina consentirebbe di sostenere contemporaneamente la produttività delle imprese e il potere d'acquisto dei lavoratori, riconoscendo una maggiore remunerazione netta a fronte dell'effettivo svolgimento di prestazioni aggiuntive, senza incrementare in misura corrispondente il costo retributivo lordo sostenuto dalle aziende.

Art. 42 – Incentivi alle assunzioni e stabilizzazione dei rapporti di lavoro

L'art. 42 proroga al 31 dicembre 2027 gli incentivi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, donne svantaggiate e lavoratori nelle unità produttive della ZES unica, già previsti dal decreto-legge n. 62 del 2026.

La disposizione, con particolare riferimento al comma 2, interviene inoltre sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine, estendendo al 2027 l'incentivo contributivo previsto per la loro trasformazione a tempo indeterminato, ma limitandone l'applicazione ai contratti a termine instaurati tra il 1° maggio e il 30 novembre 2026, purché trasformati senza soluzione di continuità nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Confimi Industria valuta positivamente la proroga degli incentivi occupazionali, pur rilevando il permanere di criticità già evidenziate in occasione dei precedenti interventi: per le PMI, la possibilità di accedere alle agevolazioni anche attraverso la **trasformazione dei rapporti a termine** rappresenta un'esigenza fondamentale, poiché consente di valorizzare percorsi di inserimento già avviati e di accompagnare la stabilizzazione dei lavoratori.

La previsione di una finestra temporale circoscritta per l'instaurazione dei contratti agevolabili limita tuttavia la portata dell'intervento, escludendo rapporti che, pur rispondendo alle medesime finalità occupazionali, non rientrano nelle date individuate dalla disposizione. A ciò si aggiungono la durata limitata delle misure e la presenza di requisiti stringenti e condizioni applicative che ne riducono la prevedibilità per le imprese.

Gli incentivi operano inoltre entro specifici limiti di spesa e sono soggetti al monitoraggio dell'INPS, con la possibilità di interrompere l'accoglimento di ulteriori richieste al raggiungimento delle risorse disponibili.

Le disposizioni rientrano altresì nelle procedure di valutazione della spesa previste dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Tali condizioni contribuiscono a determinare un quadro di incertezza che rende più complessa la programmazione delle assunzioni, soprattutto per le imprese di minori dimensioni.

La Confederazione ritiene pertanto necessario superare l'eccessiva rigidità dei requisiti temporali e assicurare **condizioni di accesso certe e prevedibili**, affinché gli incentivi possano incidere concretamente sulle decisioni occupazionali e sui percorsi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Art. 44 – Flat tax sugli incrementi retributivi dei giovani lavoratori

L'art. 44 introduce, per il solo 2027, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari all'1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei lavoratori del

settore privato nati successivamente al 31 dicembre 1997, con reddito annuo non superiore a 28.000 euro.

L'agevolazione si applica a una quota massima di 2.500 euro, determinata confrontando il reddito percepito nel 2027 con quello dell'anno precedente, opportunamente rapportato ai giorni lavorati. Il lavoratore può optare per l'applicazione della tassazione ordinaria.

Confimi Industria condivide la finalità di sostenere il reddito netto dei giovani lavoratori, ma rileva che la misura presenta **un beneficio economico contenuto e una durata limitata al solo 2027**. Anche nell'ipotesi di applicazione all'intero importo massimo di 2.500 euro, il vantaggio fiscale si collocherebbe indicativamente nell'ordine di 40 euro mensili, con effetti limitati rispetto all'obiettivo di incentivare la crescita retributiva.

Un'ulteriore criticità riguarda la non cumulabilità con altri regimi fiscali agevolati. In particolare, l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'1% esclude il ricorso alla tassazione del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni, nonché al trattamento agevolato del 5% previsto dall'art. 6 per gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Tale impostazione riduce la possibilità per i lavoratori di beneficiare delle diverse misure previste dalla manovra, richiedendo una valutazione della convenienza fiscale complessiva. La disposizione salvaguarda, alle condizioni previste dalla normativa, il riconoscimento del trattamento integrativo anche ai lavoratori che applicano l'imposta sostitutiva.

La Confederazione rileva infine che **il limite reddituale di 28.000 euro rischia di escludere i giovani lavoratori con competenze e qualificazioni più elevate**, per i quali il miglioramento delle condizioni retributive costituisce un elemento importante anche ai fini dell'attrattività e della permanenza nel sistema produttivo nazionale.

Pur riconoscendo le finalità dell'intervento, Confimi Industria ritiene pertanto necessario valutarne l'effettiva capacità di incidere sulle retribuzioni giovanili, tenendo conto della limitata entità del beneficio, delle incompatibilità previste e della platea dei destinatari.

Art. 45 – Fringe benefit e stabilizzazione delle soglie di esenzione

L'art. 45 conferma per il 2027 la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit pari a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e a 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente

a carico, estendendo quest'ultimo limite anche ai **lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni**, indipendentemente dalla presenza di figli.

L'agevolazione comprende il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese di locazione dell'abitazione principale e degli interessi sul relativo mutuo, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina.

Confimi Industria valuta positivamente l'ampliamento della platea dei beneficiari, ma ritiene prioritario **rendere strutturali le soglie di esenzione di 1.000 e 2.000 euro**, attualmente previste fino al 2027. La stabilizzazione della misura consentirebbe alle imprese di programmare gli interventi in un quadro normativo certo, superando il ricorso a proroghe annuali che ne limita la prevedibilità.

La medesima esigenza riguarda il regime agevolato dei **premi di risultato**, per i quali l'imposta sostitutiva dell'1%, applicabile entro il limite di 5.000 euro, risulta attualmente prevista soltanto per il biennio 2026-2027.

Art. 46 – Intelligenza artificiale e competenze professionali

L'art. 46 prevede interventi per accompagnare l'adattamento dei lavoratori all'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla formazione continua, alla riqualificazione professionale e alla gestione delle transizioni occupazionali. Per tali finalità, il Ministero del Lavoro si avvale dell'Osservatorio istituito dall'art. 12 della legge n. 132/2025, autorizzando una spesa di 5 milioni di euro per il 2027.

Confimi Industria valuta positivamente la disposizione, anche alla luce della propria partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, e richiama l'attenzione sulle esigenze delle PMI manifatturiere, per le quali l'introduzione dell'intelligenza artificiale richiede un adeguamento delle competenze tecniche e organizzative.

La Confederazione ritiene pertanto prioritario che le risorse previste si traducano in **misure formative e di riqualificazione concretamente accessibili alle imprese di minori dimensioni**, valorizzando il contributo delle parti sociali nell'individuazione dei fabbisogni professionali.

Art. 57 – Bonus lavoratrici madri

L'art. 57 introduce, a decorrere dal 2027, un **bonus di 100 euro mensili** a favore delle lavoratrici madri con almeno due figli e reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. La misura, riconosciuta anche alle lavoratrici autonome e alle dipendenti con contratto a termine, sostituisce i precedenti interventi e rende strutturale il sostegno economico alla maternità.

Confimi Industria valuta positivamente la stabilizzazione del beneficio e l'ampliamento della platea delle destinatarie. Per le lavoratrici con due figli, l'incremento dell'importo mensile da 60 a 100 euro determina **un maggior beneficio fino a 480 euro annui**.

L'introduzione del bonus fisso presenta tuttavia alcune criticità per le lavoratrici con tre o più figli, precedentemente beneficiarie dell'esonero totale della quota di contribuzione previdenziale a proprio carico, fino a un massimo di 3.000 euro annui e senza limiti di reddito.

La mancata proroga di tale esonero e il passaggio al nuovo contributo di 1.200 euro annui possono comportare **una riduzione del beneficio fino a 1.800 euro l'anno** per le lavoratrici che usufruivano dello sgravio massimo. Il nuovo regime risulta pertanto economicamente più favorevole soltanto per coloro che beneficiavano di un esonero inferiore a 1.200 euro annui.

La criticità più significativa riguarda le lavoratrici con tre o più figli e reddito superiore a 40.000 euro, per le quali la cessazione dell'esonero contributivo, unitamente all'introduzione del limite reddituale per l'accesso al bonus, determina **la perdita integrale del beneficio precedentemente riconosciuto**.

Pur condividendo le finalità dell'intervento, Confimi Industria richiama pertanto l'attenzione sugli effetti differenziati che la nuova disciplina produce in relazione al numero di figli e al livello retributivo delle lavoratrici, affinché la stabilizzazione del sostegno alla maternità non comporti una riduzione delle agevolazioni per le categorie precedentemente maggiormente tutelate.

Aggiornamento delle indennità di trasferta

Il disegno di legge di Bilancio 2027 non interviene sulla disciplina fiscale delle indennità di trasferta, nonostante il progressivo disallineamento tra gli importi esenti e i costi effettivamente sostenuti dai lavoratori e dalle imprese.

Le soglie giornaliere di esenzione per le trasferte fuori dal territorio comunale, attualmente pari a 46,48 euro per le missioni in Italia e a 77,47 euro per quelle all'estero, sono rimaste sostanzialmente invariate dalla fine degli anni Novanta, senza essere adeguate neppure nell'ambito della recente riforma fiscale.

La criticità assume particolare rilievo per le PMI manifatturiere, nelle quali trasferte, installazioni, montaggi, collaudi, manutenzioni e assistenza tecnica presso clienti o cantieri costituiscono attività ricorrenti, anche all'estero.

L'incremento dei costi di viaggio, vitto e alloggio, a fronte dell'invarianza delle soglie fiscali, determina maggiori oneri e rende meno conveniente il ricorso alle indennità forfettarie rispetto ai rimborsi analitici, che comportano ulteriori adempimenti documentali.

Analogamente, risultano non aggiornati i limiti giornalieri di deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese, attualmente pari a 180,76 euro per le trasferte in Italia e a 258,23 euro per quelle all'estero.

Confimi Industria propone pertanto di **elevare le soglie di esenzione fiscale e contributiva a 70 euro giornalieri per le trasferte in Italia e a 115 euro per quelle all'estero**, valutando contestualmente l'adeguamento dei limiti di deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese a 275 euro giornalieri per l'Italia e 385 euro per l'estero.

La Confederazione propone inoltre di **introdurre dal 2028 una rivalutazione annuale basata sull'indice ISTAT FOI** al netto dei tabacchi, con arrotondamento all'euro ed esclusione delle variazioni negative, per evitare un nuovo progressivo disallineamento rispetto all'andamento dei costi.

SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE

Tra le principali carenze della manovra si rileva **l'assenza di interventi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, con particolare riferimento al sostegno agli investimenti nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Si tratta di un ambito nel quale appare necessario affiancare agli obblighi normativi e alle attività di controllo strumenti capaci di favorire concretamente il miglioramento delle condizioni di sicurezza, soprattutto nelle piccole e medie imprese.

L'evoluzione tecnologica rende oggi disponibili soluzioni che consentono di individuare preventivamente situazioni di rischio e ridurre l'esposizione dei lavoratori alle attività più pericolose o fisicamente gravose. Sensoristica IoT, sistemi di visione e analisi predittiva, intelligenza artificiale, dispositivi di protezione intelligenti ed esoscheletri trovano applicazione nella prevenzione delle collisioni tra operatori e mezzi, nel monitoraggio delle condizioni operative e nella riduzione del sovraccarico biomeccanico.

Per le PMI manifatturiere, tuttavia, i costi iniziali di queste tecnologie possono rappresentare un ostacolo significativo alla loro diffusione.
Confimi Industria propone pertanto di introdurre un **contributo a fondo perduto pari al 50% degli investimenti delle PMI in tecnologie innovative e predittive** per la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai comparti manifatturiero, logistico e cantieristico.

L'agevolazione dovrebbe operare in alternativa agli altri incentivi fruiti sui medesimi costi, subordinatamente al rispetto della normativa sulla sicurezza e alla regolarità contributiva, prevedendo per le tecnologie connesse la certificazione dell'interconnessione.

L'intervento potrebbe essere attuato attraverso una linea specifica delle politiche INAIL per la prevenzione, anche valorizzando le risorse dei Bandi ISI, con una dotazione proposta di 150 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029.

Accanto al sostegno agli investimenti, appare necessario riconoscere un beneficio economico alle imprese che dimostrino nel tempo un miglioramento effettivo delle condizioni di sicurezza. Gli attuali meccanismi di oscillazione del premio assicurativo costituiscono una base già operativa, che potrebbe essere integrata con una premialità aggiuntiva fondata sui risultati conseguiti nella prevenzione.

In questa prospettiva, la Confederazione propone l'introduzione di un **Premio Sicurezza, quale riduzione strutturale e aggiuntiva del premio INAIL** per le imprese che documentino, su base pluriennale, progressi nella riduzione dei rischi e nell'andamento infortunistico.

Il beneficio dovrebbe essere graduato in funzione dei miglioramenti rispetto alla situazione di partenza, degli investimenti realizzati oltre gli obblighi normativi e dell'adozione di sistemi strutturati di gestione della sicurezza.

La certificazione ISO 45001 potrebbe costituire un elemento di premialità ulteriore, senza rappresentare una condizione obbligatoria di accesso, per evitare di penalizzare le imprese di minori dimensioni. Per la misura è proposta una dotazione massima di 100 milioni di euro annui nel triennio 2027-2029, da verificare sulla base dei dati INAIL e delle relative condizioni di sostenibilità finanziaria.

Le misure proposte rispondono anche a una logica di sostenibilità della spesa pubblica: la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali può determinare, nel medio periodo, minori oneri assicurativi e previdenziali a carico del sistema pubblico, oltre a contenere i costi legati alle assenze e alle interruzioni produttive per le imprese.

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Art. 12 – Credito d'imposta per i servizi cloud

L'art. 12 introduce, per il triennio 2027-2029, un credito d'imposta fino al 30% dei costi sostenuti dalle imprese per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali individuati dall'allegato F al nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, con un limite complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro annui. Il credito è utilizzabile in compensazione, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è cumulabile con altre agevolazioni nei limiti del costo sostenuto.

Confimi Industria valuta positivamente il riconoscimento dei costi sostenuti attraverso modelli di abbonamento, sempre più diffusi anche nelle PMI manifatturiere, per le quali l'utilizzo di servizi cloud può rappresentare un'alternativa all'acquisizione diretta di software e infrastrutture informatiche. La misura presenta tuttavia alcuni limiti rispetto all'obiettivo di favorire una digitalizzazione diffusa del sistema produttivo.

Il perimetro dei servizi agevolabili, circoscritto ai beni immateriali dell'allegato F, non comprende necessariamente l'intera gamma delle soluzioni digitali utilizzate dalle PMI, in particolare quelle destinate alla gestione amministrativa, commerciale e organizzativa, né i costi di formazione e accompagnamento necessari alla loro effettiva adozione.

Inoltre, la dotazione di 30 milioni di euro annui e il rinvio a un successivo decreto attuativo rendono necessario assicurare condizioni di accesso trasparenti e prevedibili, evitando che l'esaurimento delle risorse o la complessità delle procedure riducano l'efficacia del beneficio.

Confimi Industria ritiene pertanto opportuno **ampliare il perimetro delle soluzioni ammissibili**, con particolare attenzione ai servizi gestionali e di cybersicurezza funzionali all'attività d'impresa, e prevedere modalità di concessione semplici, accompagnate da un monitoraggio dell'effettivo fabbisogno finanziario.

Il decreto attuativo dovrebbe inoltre garantire certezza sulle condizioni di ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Investo Digitale – Sostegno alla digitalizzazione delle PMI

L'agevolazione prevista dall'art. 12 non esaurisce il fabbisogno di interventi per la trasformazione digitale delle imprese di minori dimensioni, che riguarda anche l'acquisizione di software gestionali, l'automazione dei processi, la cybersicurezza e lo sviluppo delle competenze necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie.

L'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli su 1.232 imprese evidenzia che il 56% considera i costi elevati e la mancanza di incentivi il principale ostacolo agli investimenti digitali, mentre il 76% utilizzerebbe un voucher pubblico caratterizzato da procedure semplici e modalità di fruizione immediate. Le principali priorità di investimento riguardano intelligenza artificiale e automazione dei processi, software gestionali e contabili.

In questo quadro, Confimi Industria propone di **introdurre Investo Digitale**, la misura elaborata congiuntamente alle organizzazioni rappresentative della piccola impresa e della filiera digitale, finalizzata a sostenere investimenti digitali di dimensione contenuta e prevalentemente immateriali.

Il programma, rivolto alle MPMI e aperto anche a professionisti ed enti del Terzo settore, prevede contributi diretti per l'acquisizione e l'implementazione di software, servizi cloud,

piattaforme gestionali, soluzioni di intelligenza artificiale e cybersicurezza, includendo consulenza e formazione strettamente connesse ai progetti.

L'intervento dovrebbe prevedere procedure interamente digitali, intensità di sostegno differenziate in funzione della dimensione aziendale, fornitori qualificati ed erogazione del contributo collegata all'effettiva attivazione delle soluzioni. La proposta contempla inoltre una premialità per tecnologie e servizi sviluppati in Italia e nell'Unione europea.

Secondo le stime elaborate dai promotori, un programma triennale con una dotazione pubblica complessiva di circa 3,6 miliardi di euro potrebbe raggiungere oltre 578.000 beneficiari e attivare investimenti per circa 6,48 miliardi di euro.

L'inserimento di Investo Digitale nella programmazione 2027-2029 consentirebbe di affiancare agli incentivi destinati agli investimenti tecnologici più strutturati uno **strumento specifico per la digitalizzazione progressiva delle PMI**, valorizzando non soltanto l'acquisizione delle tecnologie, ma anche la loro effettiva integrazione nei processi aziendali.

SANITÀ E DISPOSITIVI MEDICI

L'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 69, comma 1, costituisce un intervento positivo, che deve tuttavia accompagnarsi a una più efficace programmazione dei fabbisogni e degli acquisti sanitari.

Per la filiera dei dispositivi medici, la sostenibilità del sistema pubblico è strettamente connessa alla prevedibilità della domanda, alla qualità delle procedure di approvvigionamento e alla valorizzazione delle tecnologie, in un comparto caratterizzato da una presenza significativa di PMI ad alta specializzazione.

Il riconoscimento delle scienze della vita tra i settori strategici della politica industriale nazionale ed europea, ribadito anche nel Libro Bianco *Made in Italy 2030* del MIMIT, richiede un quadro regolatorio coerente con gli investimenti necessari per ricerca, progettazione, certificazione e produzione.

La capacità innovativa del biomedicale non può essere sostenuta attraverso politiche industriali dedicate e, contemporaneamente, compromessa da meccanismi finanziari che sottraggono alle imprese risorse sulla base di variabili estranee alla loro capacità di programmazione e controllo.

Art. 73 - Ripiano della spesa per dispositivi medici

Confimi Industria esprime una **netta contrarietà all'articolo 73**, che disciplina il ripiano della spesa per dispositivi medici relativo alle annualità 2019-2023, dando continuità a un meccanismo di partecipazione delle imprese agli scostamenti della spesa sanitaria la cui applicazione era stata valutata dalla Corte costituzionale in relazione a circostanze eccezionali e temporalmente circoscritte.

Con le sentenze nn. 139 e 140 del 2024, la Consulta ha esaminato la disciplina riferita al quadriennio 2015-2018, riconoscendo la *"non irragionevolezza e la proporzionalità del contributo solidaristico"* nel particolare contesto economico-finanziario considerato e attribuendo rilievo decisivo alla riduzione delle somme dovute dalle imprese al 48 per cento degli importi originariamente richiesti.

Il giudizio, espressamente riferito a quel periodo e a una partecipazione economica fortemente ridimensionata, **non costituisce una legittimazione incondizionata della reiterazione del ripiano** per le annualità successive, tanto più quando il contributo finisce per assumere carattere continuativo.
Il successivo articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2025 ha ulteriormente ridotto, per il periodo 2015-2018, l'importo necessario all'estinzione dell'obbligazione al 25 per cento delle somme indicate nei provvedimenti regionali, subordinando tale definizione alla cessazione delle controversie connesse all'obbligo di pagamento.

La scelta di aderire alla soluzione agevolata, compiuta da parte delle imprese per contenere un'esposizione finanziaria particolarmente gravosa, non può essere interpretata come acquiescenza rispetto alla legittimità del meccanismo, né pregiudicare le posizioni degli operatori che hanno proseguito la tutela giurisdizionale.

Per il quinquennio 2019-2023, invece, la relazione tecnica alla manovra stima un ripiano teoricamente dovuto dalle aziende pari a circa 4 miliardi di euro, a fronte del quale l'articolo 73, comma 2, dispone un concorso statale complessivo di 1,4 miliardi, ripartito in quattro annualità da 350 milioni tra il 2028 e il 2031. Ne deriverebbe un onere residuo per le imprese di circa 2,6 miliardi, corrispondente al 65 per cento del ripiano inizialmente stimato.

Il raffronto con la disciplina delle annualità precedenti è particolarmente significativo.
Dopo che il legislatore era intervenuto per contenere **al 25 per cento delle somme richieste** il pagamento necessario a definire il quadriennio 2015-2018, la nuova disposizione

lascerebbe a carico del sistema produttivo **circa il 65 per cento della quota teorica di ripiano** relativa ai cinque anni successivi.

La maggiore incidenza dell'onere si accompagna così all'estensione operativa di un meccanismo che, anziché conservare la natura di contributo solidaristico giustificato da circostanze circoscritte, viene riproposto come **componente ricorrente del finanziamento degli scostamenti della spesa sanitaria**.

La reiterazione del ripiano non ne elimina le criticità originarie, sulle quali permane peraltro un rilevante contenzioso. Con le ordinanze nn. 7831, 7832 e 7833 del 28 ottobre 2026, il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sottoponendo alla valutazione del giudice europeo questioni relative alla compatibilità del sistema con i principi di certezza del diritto e proporzionalità, con le libertà economiche garantite dai Trattati e con la disciplina degli aiuti di Stato.

La successiva ordinanza cautelare n. 4658 del 2026 è intervenuta sull'esecutività degli atti impugnati nel contenzioso relativo alle annualità precedenti. In attesa della decisione europea, appare particolarmente discutibile rendere operative ulteriori pretese di ripiano senza affrontare le questioni giuridiche e industriali che investono l'istituto.

Le imprese fornitrici partecipano alle procedure di gara sulla base delle condizioni definite dalle amministrazioni, determinando le proprie offerte in funzione dei costi di produzione, degli obblighi regolatori e dei servizi associati ai dispositivi.

Non esercitano alcun potere sulla programmazione dei fabbisogni regionali, sui volumi complessivi degli acquisti o sulle decisioni che determinano il superamento dei tetti.

L'imposizione successiva di un ripiano commisurato al fatturato, anziché alla redditività delle forniture, modifica l'equilibrio economico di contratti già eseguiti e può incidere in misura particolarmente rilevante sulle PMI, meno attrezzate finanziariamente per assorbire obbligazioni imprevedibili e di tale entità.

La conseguente riduzione delle disponibilità aziendali non riguarda soltanto la liquidità immediata, in quanto il protrarsi di esposizioni riferite a esercizi ormai conclusi può condizionare le decisioni di investimento, l'attività di ricerca e sviluppo, la partecipazione alle procedure pubbliche e la continuità delle forniture, con il rischio di favorire processi di

concentrazione del mercato a discapito degli operatori specializzati di minore dimensione e della pluralità dell'offerta.

L'articolo 73, comma 1, innalza al **4,7 per cento il tetto nazionale di spesa** per i dispositivi medici a decorrere dal 2027, dopo il precedente adeguamento al 4,6 per cento per il 2026. L'incremento rimane tuttavia molto distante dal fabbisogno effettivo **stimato** da Confimi Industria nell'ordine del **7,4-7,6 per cento del finanziamento sanitario.**

Il ripetersi degli scostamenti richiede una revisione dei criteri di programmazione, fondata su una ricognizione trasparente dei dati di spesa, del relativo perimetro contabile e dell'evoluzione delle esigenze assistenziali, anziché la prosecuzione di un sistema di recupero attivato soltanto dopo il superamento dei limiti.

Per le annualità 2019-2023, il comma 4 stabilisce retroattivamente tetti regionali corrispondenti al livello nazionale, mentre il comma 5 prevede la certificazione degli scostamenti entro il 31 marzo 2027 e l'adozione dei conseguenti provvedimenti regionali entro il 31 maggio.

Il comma 6 introduce inoltre una differenza nel trattamento delle annualità: per il 2019 dispone il pagamento entro il 30 luglio 2027 senza richiamare espressamente la detrazione del contributo statale prevista per gli anni successivi. Tale formulazione richiede un chiarimento, pur restando subordinata alla contestazione dell'impianto complessivo della disposizione.

Nella valutazione degli oneri gravanti sulla filiera deve essere considerato anche il contributo annuale dello 0,75 per cento del fatturato relativo alle forniture dirette al Servizio sanitario nazionale, destinato al Fondo per il governo dei dispositivi medici.

Confimi Industria ha già più volte sollecitato una verifica della sua incidenza cumulativa e maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento alle attività di rilevazione dei fabbisogni, valutazione delle tecnologie e miglioramento della programmazione degli acquisti.

Si chiede pertanto una revisione sostanziale dell'articolo 73, che **escluda ulteriori oneri di ripiano a carico delle imprese** per il periodo 2019-2023 e disponga il definitivo superamento del meccanismo per le annualità successive.

La definizione delle esposizioni pregresse deve essere sostenuta attraverso risorse pubbliche e una verifica puntuale degli importi, mentre il governo della spesa deve essere ricondotto alla responsabilità dei soggetti che determinano fabbisogni, programmazione e acquisti.

Un confronto strutturato tra Ministero della Salute, MEF, MIMIT, Regioni e rappresentanze della filiera dovrà consentire di definire criteri di spesa più aderenti alle esigenze assistenziali e strumenti di monitoraggio tempestivi, evitando che gli scostamenti continuino a tradursi in obbligazioni retroattive per le imprese fornitrici.

Art. 74 - Assistenza specialistica e protesica

L'incremento del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati, previsto dall'articolo 74, rappresenta un intervento positivo per l'applicazione delle nuove tariffe, ma non affronta direttamente le criticità delle modalità di erogazione dell'assistenza protesica.

Particolare attenzione merita la disciplina degli ausili dell'elenco 2A del nomenclatore, costituito da dispositivi di serie che richiedono la messa in opera e l'adattamento da parte di tecnici abilitati. Lo studio realizzato da Nomisma per Confimi Industria Sanità ha evidenziato come il ricorso alle procedure di gara per tali dispositivi possa incidere sulla personalizzazione dell'ausilio, sulla possibilità di scelta dell'assistito e sulla continuità delle attività di adattamento, manutenzione e assistenza successiva alla fornitura.

L'adeguamento delle risorse previsto dalla manovra dovrebbe pertanto essere accompagnato da una **revisione delle modalità di erogazione**, capace di distinguere gli ausili effettivamente standardizzabili da quelli che, pur essendo prodotti in serie, richiedono prestazioni professionali personalizzate.

La revisione dovrebbe inoltre considerare, oltre agli ausili dell'elenco 2A, anche i dispositivi dell'elenco 2B che richiedono interventi di personalizzazione, nonché le prestazioni professionali riconducibili all'articolo 30-bis. L'assenza di riferimenti tariffari nazionali omogenei per tali prestazioni determina difformità territoriali nelle modalità di erogazione e significative differenze nei valori riconosciuti, con conseguenti disparità nell'accesso all'assistenza e nella spesa sostenuta dai sistemi sanitari regionali.

In questo ambito resta centrale il riconoscimento delle attività di adattamento, riparazione e sostituzione delle componenti, insieme alla definizione di criteri omogenei di qualificazione

degli operatori, affinché le procedure di approvvigionamento garantiscano non soltanto il contenimento dei costi, ma anche l'appropriatezza degli ausili e la qualità dell'assistenza.

MEZZOGIORNO E ZES UNICA

Gli incentivi territoriali possono incidere sulle decisioni delle PMI manifatturiere soltanto quando le risorse pubbliche sono sufficienti, il beneficio è conoscibile prima di assumere gli impegni finanziari e i tempi amministrativi risultano compatibili con quelli degli investimenti produttivi.

La ZES unica costituisce uno strumento rilevante per attrarre nuovi insediamenti e sostenere l'ampliamento degli stabilimenti esistenti, ma la sua efficacia non può essere misurata esclusivamente attraverso le somme stanziate.

Le difficoltà di reperimento del personale qualificato, segnalate dal **42,3% delle imprese** nella Congiunturale Confimi Industria del primo semestre 2026, rendono inoltre necessario collegare il sostegno agli investimenti alla disponibilità delle competenze indispensabili per renderli operativi.

Art. 85 – Risorse e certezza del credito d'imposta ZES unica

Il rifinanziamento disposto dall'art. 85, comma 1, è un intervento positivo: le disponibilità per il credito d'imposta ZES unica passano da **1 a 2,4 miliardi di euro per il 2027** e da 750 milioni a 1,25 miliardi per il 2028, con un incremento complessivo di 1,9 miliardi rispetto agli stanziamenti già autorizzati.

Il rafforzamento risponde in parte alle sollecitazioni di Confimi Industria, che aveva proposto una dotazione di **almeno 4 miliardi per il 2027**. La differenza di 1,6 miliardi rispetto a tale obiettivo, insieme alla riduzione della disponibilità nell'anno successivo, richiede tuttavia una valutazione della domanda effettiva, anche alla luce dell'inclusione di Marche e Umbria nel perimetro della ZES unica, ferma restando l'applicazione del credito alle sole aree ammissibili secondo la disciplina degli aiuti a finalità regionale.

L'esperienza degli esercizi precedenti dimostra che l'adeguatezza finanziaria e la prevedibilità dell'agevolazione sono questioni strettamente connesse.

Nel 2024 la percentuale inizialmente comunicata per la fruizione dei crediti richiesti era pari al 17,67%, prima che successivi interventi la portassero al 100%. Nel 2025, a fronte di 3,64 miliardi di euro di crediti richiesti e di 2,2 miliardi disponibili, il riparto era stato fissato al 60,38%; la legge di Bilancio 2026 ha successivamente previsto un credito aggiuntivo del 14,62% per le imprese in possesso dei relativi requisiti, con un beneficio complessivo che può raggiungere il 75% del credito originariamente richiesto.

La necessità di intervenire dopo la prima determinazione del beneficio conferma il limite di un sistema nel quale l'impresa conosce l'entità effettiva del sostegno soltanto quando ha già programmato, e spesso realizzato, una parte rilevante dell'investimento.

L'art. 85 aumenta il plafond ma **non modifica il meccanismo di determinazione successiva del credito effettivamente fruibile**.

La comunicazione preventiva delle spese, già prevista dalla disciplina vigente, non costituisce infatti una prenotazione finanziariamente vincolante dell'agevolazione: l'importo riconoscibile rimane subordinato al rapporto tra richieste complessive e risorse disponibili, sulla base delle comunicazioni integrative degli investimenti realizzati.

Per una PMI che deve negoziare un finanziamento, acquisire macchinari o ampliare uno stabilimento, la differenza tra aliquota teorica e credito effettivo può alterare l'equilibrio economico dell'operazione e rendere più onerosa la copertura del fabbisogno residuo.
Confimi Industria propone pertanto di introdurre **una prenotazione preventiva con conferma dell'importo agevolabile** e della copertura disponibile, prima dell'assunzione definitiva degli impegni di investimento.

L'accesso dovrebbe fondarsi su progetti documentati mediante preventivi, contratti, delibere di finanziamento o simili, con termini certi di realizzazione, verifiche sullo stato di avanzamento e liberazione delle somme prenotate ma non utilizzate.

La procedura non deve trasformarsi in un click day, nel quale la velocità della domanda prevalga sulla concretezza industriale dell'iniziativa; andrebbero valutate modalità di assegnazione proporzionate alla dimensione dell'impresa e all'entità del progetto. Una simile revisione potrebbe essere progettata nell'ambito dei limiti di spesa autorizzati, fermo restando il necessario coordinamento con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

La sola crescita degli stanziamenti non assicura neppure un orizzonte adeguato ai programmi manifatturieri: l'art. 85, infatti, conserva il finanziamento dell'agevolazione per il 2027 e il 2028, senza estenderla al 2029.

Progettazione, acquisizione delle aree, autorizzazioni, costruzione o ampliamento degli stabilimenti e installazione degli impianti richiedono spesso più esercizi; la mancata conoscenza anticipata delle condizioni di sostegno rende difficoltosa anche la definizione dei piani di investimento con gli istituti finanziatori.

Confimi Industria chiede quindi di valutare **l'estensione del credito d'imposta fino al 31 dicembre 2029**, con risorse coerenti con il fabbisogno documentato e un monitoraggio periodico di richieste, importi riconosciuti e investimenti completati, distinguendo classi dimensionali e territori.

La previsione di piani di analisi e valutazione della spesa, comma 2, dovrebbe essere utilizzata per migliorare tempestivamente il dimensionamento e l'efficacia dello strumento, non per rinviare la verifica dell'adeguatezza delle risorse a esercizio concluso.

Art. 42 – Incentivi all'occupazione e formazione per gli investimenti

La proroga al 31 dicembre 2027, prevista dall'articolo 42, comma 1, degli incentivi alle assunzioni disciplinati dal decreto-legge n. 62 del 2026 comprende anche il **Bonus ZES per le assunzioni a tempo indeterminato**.
La continuità dell'esonero contributivo può accompagnare la crescita occupazionale delle imprese che investono nei territori interessati, ma non risolve la difficoltà di reperire tecnici di produzione, manutentori, operatori specializzati e figure necessarie all'avviamento di nuovi impianti. L'incentivo riduce il costo dell'assunzione, mentre la disponibilità di personale adeguatamente qualificato dipende da percorsi formativi che devono essere programmati prima o durante l'insediamento produttivo.

Per questo Confimi Industria propone di collegare agli investimenti ZES **percorsi di formazione tecnica e riqualificazione professionale**, costruiti sui fabbisogni documentati delle imprese e coordinati con gli strumenti nazionali e regionali già destinati alle politiche attive, alla formazione continua e al sistema ITS Academy.
Le attività potrebbero riguardare competenze di conduzione degli impianti, automazione, manutenzione, sicurezza e nuove tecnologie produttive, con meccanismi di verifica degli inserimenti occupazionali e dell'effettivo utilizzo delle competenze acquisite.

Non si tratta di introdurre un ulteriore incentivo generalizzato all'assunzione, ma di rendere operativi gli investimenti che beneficiano già del credito ZES e delle misure occupazionali, evitando che la scarsità di professionalità ne ritardi l'entrata in produzione.

Semplificazione della ZES unica – Sportello digitale e autorizzazione unica

La possibilità di realizzare tempestivamente gli investimenti dipende anche dall'effettivo funzionamento delle procedure già istituite dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023.

Lo Sportello unico digitale SUD ZES e l'autorizzazione unica costituiscono strumenti importanti, soprattutto per gli interventi che richiedono il coordinamento di più titoli abilitativi; non sostituiscono tuttavia indiscriminatamente ogni procedimento amministrativo relativo all'attività d'impresa. La loro efficacia va valutata sui tempi realmente impiegati per ottenere le autorizzazioni necessarie all'apertura o all'ampliamento di un sito produttivo, non sulla sola disponibilità della piattaforma telematica.

Per i progetti manifatturieri, richieste documentali successive, sospensioni istruttorie, pareri di amministrazioni diverse e ritardi nelle opere di collegamento possono incidere sui contratti di fornitura, sull'utilizzo dei finanziamenti e sulle scadenze dell'agevolazione.

Confimi Industria propone un **monitoraggio dei tempi dei procedimenti**, delle principali cause di sospensione e delle difformità applicative territoriali. Occorre inoltre assicurare l'**interoperabilità con i SUAP e con gli archivi pubblici**, applicando il principio secondo cui le informazioni già disponibili alla Pubblica Amministrazione non devono essere richieste nuovamente all'impresa.

Art. 130 – Fondo per lo sviluppo e la coesione e tempi di attuazione

L'art. 130, comma 1, ridetermina i limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo incrementi di 300 milioni per il 2028, 700 milioni per il 2029 e 600 milioni per il 2030 rispetto ai limiti precedentemente definiti, nell'ambito di una più ampia rimodulazione pluriennale.

La modifica dei limiti di cassa **non equivale a nuove risorse direttamente attribuite al credito d'imposta ZES**, né istituisce un finanziamento specifico per la formazione delle imprese. Può tuttavia incidere sulla regolarità dei trasferimenti per gli interventi territoriali

già programmati, dai quali dipendono anche le condizioni infrastrutturali necessarie agli investimenti privati.

È quindi opportuno associare alla programmazione finanziaria una rendicontazione dei tempi di effettiva attuazione e dei risultati nei territori, evitando di considerare la sola disponibilità contabile come un beneficio industriale già realizzato.

Il rafforzamento della ZES unica previsto dalla manovra rappresenta un passo positivo, ma **risorse adeguate, certezza preventiva dell'agevolazione, competenze professionali e tempi autorizzativi** devono concorrere alla stessa decisione di investimento.

Con questi fattori il credito d'imposta può superare la funzione di sostegno finanziario a operazioni già programmate e diventare uno strumento capace di orientare nuovi insediamenti, ampliamenti e capacità produttiva nel Mezzogiorno.

INTERNAZIONALIZZAZIONE E ACCESSO AI MERCATI

Per le PMI manifatturiere, l'accesso ai mercati esteri costituisce un'importante opportunità di crescita e diversificazione commerciale, ma richiede investimenti e competenze che non tutte le imprese riescono a sostenere autonomamente.

Accanto agli strumenti finanziari per l'internazionalizzazione, assumono particolare rilievo i costi della partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelli necessari a soddisfare i requisiti tecnici e regolamentari richiesti nei mercati di destinazione.

Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione

La Relazione illustrativa al Disegno di legge di Bilancio 2027-2029 evidenzia, nell'ambito del programma 11.8 "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno", una riduzione degli stanziamenti di circa 500 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2026, riconducibile principalmente al mancato rifinanziamento del Fondo 394/1981, gestito da SIMEST, e parzialmente compensata da maggiori risorse destinate ad altri strumenti del medesimo programma.

Tale variazione contabile non determina necessariamente una corrispondente riduzione della capacità operativa del Fondo 394, la cui natura rotativa consente di alimentare le

disponibilità anche attraverso i rientri e i rimborsi dei finanziamenti precedentemente concessi.

Per Confimi Industria resta pertanto prioritario assicurare **continuità e accessibilità agli strumenti di finanza agevolata per l'internazionalizzazione**, monitorando l'effettiva disponibilità delle risorse in rapporto alla domanda delle imprese e valutando eventuali interventi integrativi soltanto in presenza di fabbisogni documentati.

Bonus Fiere per le PMI

La partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali rappresenta uno strumento essenziale per le PMI manifatturiere, consentendo di sviluppare relazioni commerciali, individuare nuovi distributori e presentare prodotti e competenze a potenziali clienti esteri.

Gli oneri connessi agli spazi espositivi, agli allestimenti, alla logistica e ai servizi collegati possono tuttavia costituire una barriera significativa, soprattutto per le imprese che intendono avviare un'attività di esportazione o diversificare i mercati di riferimento.
Confimi Industria propone pertanto di **rifinanziare per il 2027 il Bonus Fiere**, attraverso una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, prevedendo un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per impresa, entro il limite del 50% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali.

La misura dovrebbe privilegiare le PMI impegnate nell'accesso a nuovi mercati, con procedure digitali semplificate e una chiara individuazione delle spese ammissibili.

La relativa copertura potrebbe essere valutata nell'ambito del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, già incrementato dalla legge di Bilancio 2026 di 100 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, previa verifica delle risorse effettivamente disponibili.

Credito d’imposta per il superamento delle barriere non tariffarie

L'accesso ai mercati internazionali è condizionato anche dalla necessità di ottenere certificazioni tecniche, di prodotto e di processo, attestazioni sanitarie e ambientali e documentazione richiesta dalle autorità o dagli operatori commerciali dei Paesi di destinazione.

Per le PMI manifatturiere, tali adempimenti possono comportare costi significativi per consulenze specialistiche, prove di laboratorio e certificazioni, da sostenere prima dell'effettivo avvio delle attività commerciali. Si tratta di spese che possono incidere sulla convenienza economica dell'ingresso in nuovi mercati, indipendentemente dalla competitività del prodotto.

Confimi Industria propone l'introduzione di un **credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute**, fino a un massimo di 10.000 euro per impresa, per l'ottenimento delle certificazioni e dei requisiti tecnici necessari all'accesso ai mercati esteri.

Il beneficio dovrebbe comprendere i costi delle prove di laboratorio, delle consulenze specialistiche e dei diritti corrisposti agli organismi di certificazione, purché direttamente riconducibili alle condizioni richieste dal mercato di destinazione.

La misura dovrebbe prevedere modalità di accesso semplici e la fruizione del credito in compensazione, nel rispetto dei limiti di spesa. In prima applicazione, si propone una dotazione di **20 milioni di euro annui per il biennio 2027-2028**, valutando la possibilità di ricorrere alle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

L'obiettivo è affiancare agli strumenti finanziari tradizionali interventi mirati alla rimozione degli ostacoli concreti all'export, consentendo anche alle imprese di minori dimensioni di sviluppare nuove opportunità commerciali e consolidare la propria presenza internazionale.

ARTIGIANATO

Art. 48 – Limiti dimensionali delle imprese artigiane

L'art. 48 interviene sull'art. 4 della legge n. 443/1985, consentendo alle imprese iscritte continuativamente all'albo artigiano da almeno sette anni di conservare la relativa qualifica anche in caso di superamento degli ordinari limiti occupazionali, per effetto di nuove assunzioni o acquisizioni di aziende o rami d'azienda effettuate dal 1° gennaio 2027.

La disposizione introduce soglie differenziate in funzione delle attività esercitate, che possono raggiungere, in alcuni casi, **48 dipendenti**, subordinando la conservazione della qualifica al mantenimento del livello occupazionale raggiunto.

Pur riconoscendo la finalità di sostenere la crescita imprenditoriale e occupazionale del comparto artigiano, Confimi Industria esprime **forti perplessità sull'ampliamento dei limiti dimensionali**, in considerazione delle possibili conseguenze sulle condizioni di concorrenza tra imprese artigiane e industriali.

La criticità riguarda la possibilità che imprese caratterizzate da dimensioni e strutture comparabili a quelle delle PMI industriali continuino a beneficiare di regimi differenziati, con particolare riferimento alla disciplina contrattuale e agli oneri previdenziali e assistenziali.

In presenza di attività produttive svolte negli stessi mercati, tali differenze possono tradursi in vantaggi competitivi non riconducibili a una maggiore efficienza dell'impresa, ma al diverso inquadramento giuridico e contrattuale, con il rischio di favorire fenomeni di dumping e disparità nelle condizioni applicabili ai lavoratori.

La Confederazione ritiene pertanto necessario **riconsiderare il meccanismo di conservazione della qualifica artigiana oltre gli ordinari limiti dimensionali**, valutandone preventivamente gli effetti sui regimi contrattuali, contributivi e assistenziali.

L'obiettivo è sostenere la crescita delle imprese senza introdurre asimmetrie ingiustificate rispetto alle PMI industriali.

EDILIZIA E COSTRUZIONI

Art. 4 – Detrazioni per il recupero edilizio e l'efficientamento energetico

L'art. 4 proroga al 2027 le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, confermando le aliquote del **50% per le abitazioni principali e del 36% negli altri casi**, alle condizioni previste dalla disposizione. Il riordino della disciplina introduce inoltre, per l'Ecobonus, un limite complessivo di spesa di 96.000 euro, distinto da quello previsto per il Bonus casa.

Confimi Industria valuta positivamente la continuità delle agevolazioni, che sostengono la riqualificazione del patrimonio immobiliare e la domanda di prodotti, componenti e lavorazioni specialistiche della filiera delle costruzioni. La proroga **limitata al 2027** non offre tuttavia un orizzonte adeguato alla programmazione degli investimenti, soprattutto per gli interventi condominiali e di riqualificazione integrata, caratterizzati da tempi progettuali e decisionali pluriennali.

Si propone pertanto di definire **un quadro stabile di incentivazione almeno fino al 2030**, valutando aliquote maggiorate, comprese tra il 60% e il 70%, per interventi qualificati di efficientamento delle abitazioni principali, opportunamente modulate in relazione ai risultati energetici e alla tipologia delle opere.

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle prestazioni dell'involucro edilizio, ai serramenti, alle schermature solari, alle coperture isolate e agli impianti geotermici, assicurando neutralità tecnologica, qualità della posa in opera e adeguata considerazione del crescente fabbisogno di raffrescamento estivo.

L'efficacia delle agevolazioni dipende inoltre dall'effettiva accessibilità per i beneficiari. In tale prospettiva, andrebbe valutata la possibilità di prevedere forme selettive e adeguatamente controllate di **sconto in fattura e cessione del credito**, evitando esclusioni generalizzate fondate esclusivamente su soglie ISEE e garantendo presidi efficaci contro gli utilizzi impropri.

La revisione degli strumenti dovrebbe accompagnarsi all'aggiornamento dei massimali di costo previsti dalla disciplina tecnica del MASE, affinché riflettano adeguatamente le condizioni del mercato, e a un migliore coordinamento con il Conto Termico, valutandone le possibilità di impiego negli interventi residenziali.
Occorre infine privilegiare gli interventi integrati di efficientamento energetico e miglioramento sismico, attraverso regole applicative chiare e procedure proporzionate alla complessità delle opere.

Art. 37, comma 1 – Ripartizione dei crediti Superbonus 2023

L'art. 37, comma 1, dispone che le quote dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione nel 2027, derivanti da cessione o sconto in fattura per spese Superbonus sostenute nel 2023, siano ulteriormente ripartite in dieci rate annuali di pari importo, fino al 2036. Restano escluse le quote per le quali sia già stata esercitata l'opzione di ripartizione decennale prevista dal decreto-legge n. 176/2022.

Confimi Industria esprime **netta contrarietà** alla disposizione, che modifica unilateralmente il calendario di utilizzo di crediti già maturati e acquisiti sulla base della legislazione vigente. La misura penalizza in particolare le imprese esecutrici e i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura, acquisendo crediti fiscali in luogo dell'incasso dei corrispettivi per lavori effettivamente eseguiti.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione interessa compensazioni stimate in circa **20,5 miliardi di euro nel 2027**, delle quali circa 18,5 miliardi verrebbero differiti agli esercizi successivi. Il conseguente assorbimento di liquidità si traduce per le imprese in una dilazione finanziaria non programmata, con possibili effetti sulla gestione corrente, sul valore economico dei crediti e sulla capacità di sostenere nuove commesse e investimenti.

La criticità risulta ulteriormente accentuata dall'interazione con l'articolo 36, che riduce da 50.000 a 30.000 euro la soglia dei carichi erariali scaduti oltre la quale opera il divieto di compensazione. Per gli operatori già esposti a tensioni finanziarie, la combinazione delle due disposizioni può compromettere ulteriormente l'utilizzo di crediti fiscalmente riconosciuti, aggravando le difficoltà dell'intera filiera delle costruzioni.

Confimi Industria propone **la soppressione dell'articolo 37, comma 1**, preservando il calendario originario di utilizzo dei crediti.

In subordine, si richiede l'introduzione di una clausola di salvaguardia per i crediti già acquisiti dalle imprese a fronte di prestazioni effettivamente eseguite, evitando modifiche retroattive alle condizioni di recupero sulle quali sono stati costruiti gli equilibri economico-finanziari delle operazioni.

Art. 113 – Ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi

L'art. 113 interviene sulla continuità delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici e alluvionali, prorogando strutture operative, termini e misure di sostegno. Di particolare interesse è la disciplina dei contributi per determinati interventi sugli immobili situati nei centri storici e nei borghi dei territori interessati dal sisma del 2016, che prevede, alle condizioni stabilite dalla norma, una copertura fino al 100% del danno puntuale oppure del 50% del costo convenzionale.

Confimi Industria valuta positivamente la prosecuzione degli interventi e l'attenzione alla tutela del patrimonio edilizio storico, sottolineando la necessità di assicurare **tempi certi di istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi**, così da consentire la concreta realizzazione delle opere e tutelare la continuità finanziaria delle imprese coinvolte.

La qualificazione degli operatori specialistici, la disponibilità di adeguate competenze tecnico-ingegneristiche e il controllo dell'avanzamento delle opere costituiscono condizioni essenziali per una ricostruzione efficace.

Occorre inoltre evitare che la protrazione delle gestioni commissariali e il permanere di interventi incompiuti determinino ulteriori ritardi e incrementi dei costi, prevedendo verifiche periodiche sul rispetto dei cronoprogrammi e sul completamento dei lavori.

Art. 116 – Fondo per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici

L'articolo 116 rimodula le risorse del Fondo per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, riducendo da 60 a **30 milioni di euro annui gli stanziamenti per il 2027 e il 2028** ed estendendo la programmazione al 2029 e al 2030, con una dotazione di 30 milioni per ciascuna annualità. La misura non incrementa le risorse complessive disponibili, ma ne modifica la distribuzione temporale.

Pur riconoscendo l'utilità di una programmazione pluriennale, Confimi Industria evidenzia come la riduzione delle disponibilità nel primo biennio possa rallentare interventi già programmati, soprattutto in presenza di fabbisogni urgenti di adeguamento e sicurezza strutturale.

Si propone pertanto di **salvaguardare la capacità di finanziamento degli interventi prioritari nel 2027-2028**, assicurando criteri di assegnazione fondati sulla vulnerabilità effettiva degli edifici, procedure tempestive e un monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dei programmi. L'eventuale integrazione delle risorse dovrebbe privilegiare gli interventi immediatamente cantierabili e caratterizzati da un rischio sismico documentato.

AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE

Art. 40 – Differimento della plastic tax e sostegno alla filiera del riciclo

L’art. 40 differisce al **1° luglio 2027** l'efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate, introdotte dalla legge n. 160/2019.

Confimi Industria valuta favorevolmente il rinvio, che evita nell'immediato ulteriori oneri per le imprese, pur rilevando come la successione delle proroghe non risolva le criticità della disciplina a regime. In particolare, la politica fiscale sulla plastica dovrebbe accompagnarsi a strumenti capaci di sostenere la produzione e l'impiego di materiali riciclati, anziché limitarsi a differire l'applicazione del prelievo.

La questione assume particolare rilevanza per la filiera nazionale del riciclo meccanico, interessata da una persistente contrazione dei margini, dall'elevata incidenza dei costi energetici e dalla concorrenza dei polimeri vergini e dei materiali importati, non sempre soggetti a condizioni equivalenti di tracciabilità e certificazione.

La perdita di capacità industriale nel riciclo comprometterebbe anche l'assorbimento dei flussi provenienti dalla raccolta differenziata e il conseguimento degli obiettivi europei di economia circolare.

Proposta – Fondo straordinario per il riciclo meccanico delle plastiche

Per contrastare la crisi del comparto, che coinvolge oltre 350 imprese e circa 10.000 addetti secondo le rilevazioni settoriali già disponibili, Confimi Industria propone l'istituzione, per il 2027, di un **Fondo straordinario di 80 milioni di euro**, destinato alle imprese che effettuano il riciclo meccanico dei rifiuti plastici.

Il contributo, nella misura massima di **100 euro per tonnellata di materia prima seconda prodotta e immessa sul mercato**, sarebbe riconosciuto in relazione alle quantità documentate e conformi alle pertinenti norme tecniche UNI 10667, entro il limite delle risorse disponibili e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

La dotazione proposta assume come riferimento circa **800.000 tonnellate di materiale riciclato**, cui corrisponderebbe, applicando l'intensità massima del contributo, un fabbisogno teorico di 80 milioni di euro. Il meccanismo consentirebbe di collegare il sostegno pubblico all'effettiva attività industriale, privilegiando la continuità produttiva e la valorizzazione delle materie prime seconde.

L'intervento dovrebbe essere accompagnato da incentivi all'utilizzo industriale di plastica riciclata e da requisiti omogenei di tracciabilità dei materiali, compresi quelli di importazione.

La maggiore capacità nazionale di riciclo potrebbe inoltre contribuire a contenere il versamento italiano connesso alla risorsa propria europea sui rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati, senza che tale beneficio potenziale possa essere considerato automaticamente una copertura finanziaria del Fondo.

Ravvedimento operoso ambientale

Confimi Industria rinnova la richiesta di introdurre un meccanismo generale di ravvedimento operoso per le violazioni ambientali di natura esclusivamente formale o procedurale, prive di danno o concreto pericolo per l'ambiente e regolarizzate spontaneamente dall'impresa prima della contestazione.

Il sistema dovrebbe prevedere una riduzione della sanzione amministrativa subordinata alla comunicazione della violazione, alla sua completa regolarizzazione entro termini definiti e all'adempimento degli obblighi previsti, escludendo le condotte fraudolente o reiterate. L'intervento consentirebbe di favorire la conformità sostanziale, riducendo il contenzioso e gli oneri amministrativi senza attenuare le tutele ambientali.

Sottoprodotti e procedure di recupero

La diffusione dei processi di economia circolare richiede maggiore certezza applicativa nella qualificazione dei sottoprodotti e nelle procedure di recupero dei rifiuti.

Confimi Industria propone di definire criteri tecnici uniformi per filiera nell'applicazione dell'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, anche mediante liste positive ove tecnicamente praticabili, e di procedere all'aggiornamento del **DM 5 febbraio 1998**, adeguando tipologie di materiali, processi e tecnologie di recupero, limiti quantitativi e procedure amministrative all'evoluzione industriale.

Competenze ambientali per le PMI

L'evoluzione degli obblighi ambientali europei e nazionali richiede un aggiornamento delle competenze tecniche e gestionali delle PMI manifatturiere, con riferimento a RENTRI, disciplina degli imballaggi, ecodesign, microplastiche e trasporto di merci pericolose.

Si propone di destinare **20 milioni di euro**, nell'ambito della successiva programmazione del Fondo Nuove Competenze e delle risorse FSE+ per la transizione ecologica, a percorsi formativi dedicati agli adempimenti ambientali, riconoscendo il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione e favorendo l'integrazione con i Fondi interprofessionali.

La misura dovrebbe utilizzare gli strumenti amministrativi esistenti, subordinatamente alla verifica delle risorse programmabili, evitando ulteriori procedure a carico delle imprese.